# COMMISSIONI RIUNITE

## ISTRUZIONE (VIII) - LAVORI PUBBLICI (IX)

III.

# SEDUTA DI MERCOLEDÌ 9 DICEMBRE 1964

### PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA VIII COMMISSIONE ERMINI

## INDICE

PAG.

**Congedi:**

PRESIDENTE . . . . . 49

**Disegno di legge** (*Seguito della discussione e approvazione*):

Nuove provvidenze per l'edilizia scolastica (*Approvato dalle Commissioni riunite VI e VII del Senato*). (1869) . . . 49

PRESIDENTE . 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70 71, 72, 73

CODIGNOLA . 50, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 59 60, 61, 63, 65, 66, 68, 69, 70, 72

TODROS . 51, 53, 54, 55, 57, 59, 60, 62, 63 64, 65, 69, 73

CALEFFI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* . 51, 52, 62, 68, 69, 73

FINOCCHIARO . . . . . 51, 52, 68

VALITUTTI . . . . . 52, 56, 59, 65, 67

ALESSANDRINI . 52, 55, 57, 60, 61, 63, 64 66, 69, 73

CALVETTI, *Relatore per la IX Commissione* . . . . . 52, 54, 56, 65, 71

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* . 53, 54, 55, 56, 57, 62, 64 65, 67, 68, 70, 71, 73

POERIO . . . . 53, 55, 56, 57, 65, 68, 73

BERAGNOLI . . . . . 54, 69

BUZZI . . . . . 56, 59, 61

RACCHETTI, *Relatore per l'VIII Commissione* . . . . . 56, 61, 62, 67, 69

TAVERNA . . . . . 61

PITZALIS . . . . . 61

RIPAMONTI . . . . . 64, 67, 68, 70, 71

DEGAN . . . . . 64

CAIAZZA . . . . . 67, 71

LEVI ARIAN GIORGINA . . . . . 68

**Votazione segreta:**

PRESIDENTE . . . . . 73

**La seduta comincia alle 17.**

DI NARDO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

**Congedi.**

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo per la VIII Commissione il deputato Titomanlio Vittoria e per la IX Commissione il deputato Barbaccia.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Nuove provvidenze per l'edilizia scolastica. (Approvato dalle Commissioni riunite VI e VII del Senato) (1869).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Nuove provvidenze per l'edilizia scolastica.

Onorevoli colleghi, nella passata seduta sono stati approvati i primi cinque articoli del disegno di legge. Ritengo ora opportuno tornare di nuovo a discutere l'articolo 6, che avevamo accantonato in quanto presentava qualche difficoltà.

Vorrei pregare tutti gli onorevoli colleghi di cercare di aiutare la Presidenza, affinché entro oggi si possa giungere all'approvazione definitiva del disegno di legge che, torno a ripetere, è estremamente urgente. Questo, perché non si veda ulteriormente ritardato il completamento di lavori di costruzioni di edifici scolastici o l'inizio di nuovi lavori di quegli edifici scolastici in parte finanziati.

Ricordo ai colleghi che nella seduta passata, come orientamento generale, abbiamo deciso di approvare gli articoli in cui erano stanziati nuovi fondi. Per tutto il resto avremmo discusso le indicazioni, già contenute nel disegno di legge. Eventualmente non accogliendone qualcuna senza comunque precostituire un nuovo ordinamento per quanto riguarda la costruzione di edici scolastici, in quanto questo è un problema che affronteremo organicamente in sede di programmazione.

Dico ciò perché, malgrado questo orientamento generale, sono stati presentati molti emendamenti, alcuni dei quali comportano addirittura nuovi oneri finanziari. Ciò significherebbe rinviare il provvedimento alla V Commissione Bilancio e quindi l'insabbiamento dello stesso.

Do nuovamente lettura dell'articolo 6:

ART. 6.

(*Sostituzione dei comuni*)

I comuni con popolazione non superiore ai 25.000 abitanti, che siano situati nei territori e nelle località di cui alle leggi 10 agosto 1950, nn. 646 e 647, o che abbiano superato nell'esercizio 1963 il limite di cui all'articolo 19 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, nell'applicazione della sovrimposta fondiaria possono chiedere, per gli adempimenti degli obblighi in materia di edilizia scolastica, la sostituzione da parte dell'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale (I.S.E.S.). Il Ministro dell'interno, su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, autorizza con proprio decreto la sostituzione.

Fermo restando il disposto dell'articolo 3 della legge 3 febbraio 1963, n. 75, per quanto attiene agli enti obbligati che non rientrino nei casi previsti dal primo comma del presente articolo, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, è autorizzato a sostituire di ufficio l'I.S.E.S. alle Amministrazioni dei comuni, contemplati nel comma precedente, qualora le Amministrazioni stesse non ottemperino a tutti gli adempimenti nel termine all'uopo prefisso dal Provveditore agli studi. Detto termine non potrà essere superiore ai quattro mesi né inferiore a due mesi.

Per i progetti di opere di importo superiore ai 500 milioni, l'I.S.E.S. ha l'obbligo di sentire il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

L'I.S.E.S. avrà diritto, in aggiunta ai contributi della presente legge, alla somma occorrente per coprire l'intero ammortamento. Le somme necessarie saranno annualmente stanziate nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad effettuare lo sconto dei relativi contributi e delle somme aggiuntive di cui al secondo comma del presente articolo (che si intenderanno irrevocabilmente ceduti alla Cassa) e ad erogarne il ricavo, in una o più soluzione, su richiesta dell'I.S.E.S.

Ricordo che gli onorevoli Finocchiaro e Codignola propongono di modificare il primo comma come segue:

« I comuni del Mezzogiorno e assimilati con popolazione non superiore ai 75 mila abitanti, e tutti i comuni con popolazione non superiore ai 25 mila abitanti che abbiano superato nell'esercizio 1963 il limite di cui all'articolo 19 della legge 16 settembre 1960, n. 1014 nell'applicazione della sovrimposta fondiaria, sono sostituiti su loro richiesta, per gli adempimenti in materia di edilizia scolastica, dall'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale (I.S.E.S.) ».

Vi è poi un emendamento presentato dall'onorevole Todros, con il quale si propone di aggiungere al primo comma, dopo le parole « sovrimposta fondiaria » le altre « hanno diritto in aggiunta ai contributi previsti dalla presente legge, alla somma occorrente per coprire l'intero ammortamento dei mutui e sono sostituiti, a loro richiesta » sopprimendo le parole « possono chiedere ».

Ritengo che sorga il problema che questa norma potrebbe indurre i comuni che già abbiano ottenuto un finanziamento parziale, o che abbiano già iniziato la costruzione, a giovarsi della norma stessa. Suggerirei quindi ai presentatori dell'emendamento di renderla applicabile soltanto per quei comuni che non hanno ottenuto ancora alcun finanziamento.

CODIGNOLA. Ho anche presentato un emendamento sostitutivo dell'intero articolo 6.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento Codignola sostitutivo dell'intero articolo 6:

«I comuni del Mezzogiorno od assimilati, con popolazione non superiore ai 75 mila abitanti, e i comuni che abbiano superato nello ultimo esercizio il limite di cui all'articolo 19 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, hanno facoltà di richiedere, per uno o più adempimenti in materia di edilizia scolastica, la so-

stituzione da parte dell'I.S.E.S. Qualora gli adempimenti siano di carattere burocratico, l'I.S.E.S. interviene su semplice richiesta per tramite del Ministero della pubblica istruzione; se gli adempimenti attengono alla progettazione o al finanziamento, la sostituzione è autorizzata con decreto del Ministero dell'interno, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere di una Commissione di cui al comma seguente.

È istituita presso il Ministero della pubblica istruzione una commissione composta dal Direttore generale per l'edilizia scolastica, da un rappresentante designato dall'associazione dei comuni, da un rappresentante designato dall'associazione delle province e da due esperti designati dall'I.N.U. e dall'I.N.A. R.C.H., col compito di stabilire una graduatoria di necessità fra i comuni che chiedono l'intervento sostitutivo dell'I.S.E.S. Tale graduatoria sarà compilata tenuto presente il rapporto fra la popolazione scolarizzabile e i posti-alunno esistenti.

La nomina del commissario agli adempimenti in materia di edilizia scolastica, previsto dall'articolo 3 della legge 3 febbraio 1963 n. 75, avviene d'ufficio nel caso di comuni non previsti dal primo comma del presente articolo, quando essi non ottemperino agli adempimenti entro il termine, da due a quattro mesi, fissato dal Provveditore agli studi.

Per i progetti di opere d'importo superiore ai 500 milioni, l'I.S.E.S. è tenuto a sentire il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

L'I.S.E.S. avrà diritto, in aggiunta ai contributi della presente legge, alla somma occorrente per coprire l'intero ammortamento, e al rimborso delle spese conseguenti ad interventi di ordine burocratico. Le somme necessarie saranno annualmente stanziate nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

La Cassa depositi e prestiti e il Consorzio di credito per le opere pubbliche di cui all'articolo 4 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 sono autorizzati ad effettuare lo sconto dei contributi su richiesta degli enti obbligati previsti dal primo comma del presente articolo o dell'I.S.E.S., e lo sconto delle somme aggiuntive di cui al comma precedente, nei confronti dell'I.S.E.S. ».

CODIGNOLA. Poiché nell'ultima seduta era stata rilevata la preoccupazione che si avesse un numero di richieste di sostituzioni molto elevato, la proposta era di dare semplicemente la facoltà di intervento attraverso l'I.S.E.S. sulla base di una graduatoria di urgenza. Si potrebbe, cioè, dare la possibilità di richiedere la sostituzione dell'I.S.E.S. a tutti i comuni del meridione con popolazione non superiore ai 75 mila abitanti ed a quelli che si trovino in particolare situazione. L'effettiva sostituzione, cioè l'accoglimento delle domande, dipenderebbe da una graduatoria formata in base all'urgenza dell'intervento e questo rappresenterebbe un freno sicuro alle richieste generalizzate.

Ritiro pertanto i primi 5 commi dell'articolo sostitutivo, mantenendo l'emendamento al primo comma presentato insieme all'onorevole Finocchiaro.

PRESIDENTE. Entro certi limiti una graduatoria d'urgenza è già espressa nell'elenco trasmesso dal provveditore agli studi. Non potremmo far riferimento ai comuni i quali non abbiano già ottenuto parziale finanziamento?

TODROS. Avendo eliminato dall'articolo 1 il riferimento al piano aggiuntivo, è evidente che siamo nell'ambito del completamento di opere.

PRESIDENTE. Se noi consentiamo ai comuni di farsi sostituire dall'ISES, il comune che ha già iniziata la realizzazione dell'opera chiederà immediatamente la sostituzione.

CALEFFI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. In senso molto generale vorrei ribadire quello che ha già detto il Presidente e cioè che questo provvedimento ha carattere transitorio ed ha lo scopo di permettere determinati adempimenti.

Noi qui siamo di fronte ad una congerie di emendamenti di cui il Governo ha preso visione soltanto in questo momento, senza quindi essere in grado di esaminarli con la dovuta attenzione.

Per quanto riguarda in particolare l'articolo 6, l'emendamento introduce un aggravio di spesa, che indubbiamente farà nascere seri ostacoli. A ciò si deve aggiungere che l'I.S.E.S. non è ancora in condizione di affrontare un lavoro ingente, quale sarebbe previsto qualora si elevasse da 25 a 75 mila, il numero degli abitanti dei comuni abilitati a richiedere la sostituzione.

Pertanto, il Governo si oppone alla presa in considerazione dell'emendamento.

FINOCCHIARO. La limitazione introdotta dal Presidente è una limitazione accettabile, in quanto nell'articolo 1 si parla di opere già programmate e non ancora iniziate. Per quanto riguarda la eccezione sollevata dal Governo, debbo far rilevare che, avendo introdotto il concetto della facoltà della sostituzione, non si introduce un aggravio di spesa

in quanto detta facoltà deve essere esercitata nei limiti, ovviamente, dello stanziamento.

Dunque, ambedue le obiezioni possono essere facilmente superate, ove vi sia un minimo di buona volontà...

CALEFFI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Occorre buona volontà da parte di tutti...

FINOCCHIARO. Ho già risposto che, per quanto ci riguarda, noi potremmo accettare il concetto limitativo suggerito. Quel che conta, in ogni caso, è affermare il principio che un maggiore equilibrio nella distribuzione della spesa è indispensabile in un Paese come il nostro.

VALITUTTI. In linea teorica sono favorevole all'emendamento dell'onorevole Finocchiaro, per le considerazioni validissime che egli ha esposto nella precedente seduta.

Ma, chiedere di estendere il campo di intervento dell'I.S.E.S. significa, appunto, attribuire all'Istituto in questione maggiori compiti e ciò investe il problema della funzionalità effettiva dell'I.S.E.S.

Nella precedente seduta, fu richiesto al Governo di precisare quale era stata l'azione dell'organismo di cui trattasi nel campo dell'edilizia scolastica, in adempimento a quanto previsto dalla legge n. 1073. Il Governo non è stato in grado di fornire elementi al riguardo.

Io personalmente, però, me li sono procurati ed ho accertato che 2240 comuni, in base alla legge n. 1073 hanno richiesto l'intervento dell'I.S.E.S. e che quest'ultimo è stato in grado, in un solo caso, di approntare un progetto.

Prevediamo pure l'intervento dell'I.S.E.S., arricchiamone il campo di competenza, ma non dimentichiamoci che, per il momento, ci troviamo di fronte ad un ente che, oltre tutto, non ha neppure le strutture, in sede provinciale, per poter intervenire.

Se vogliamo effettuare la ricostruzione degli edifici scolastici nel Sud, con l'emendamento proposto dall'onorevole Finocchiaro la ritarderemo.

Ecco la mia obiezione di fondo, che è tale perché ci troviamo di fronte ad uno strumento che è praticamente inesistente.

ALESSANDRINI. Elevare il limite della popolazione, non risolve il problema, perché, come è già stato messo in rilievo, la spesa dovrà pur sempre essere contenuta nello stanziamento.

Cosa significherebbe introdurre un emendamento come quello proposto dall'onorevole Finocchiaro? Affrontare un certo numero di situazioni, risolverle, entro il limite di 75 mila abitanti, nei centri ove dette situazioni si presentino, però a detrimento magari di centri minori, e probabilmente più bisognosi. Più si aumenta il numero dei casi e delle richieste e più si creano sperequazioni ed ingiustizie.

Ritengo perciò, che, trattandosi di un provvedimento transitorio, che non affronta l'intero problema e che potrebbe avere una funzione sperimentale nel suo complesso, non valga la pena di elevare il limite nel senso proposto.

Occorre rendersi conto che si tratterebbe di allargare e quindi di concedere il beneficio di cui trattasi ad un numero minore soprattutto di piccoli centri, che sono, in generale, i più bisognosi.

Si potrebbe forse introdurre un limite di 50 mila invece che di 25 mila abitanti. Ritengo però che si potrebbe anche mantenere il testo attuale esaminando, per altro, quella che sarà l'applicazione di questo provvedimento, così da poter affrontare, con maggior cognizione di causa, il dibattito in merito all'argomento di cui trattasi, in sede di discussione di una legge generale.

FINOCCHIARO. Vorrei precisare, onorevole Valitutti, che l'intervento dell'I.S.E.S. è stato estremamento limitato per mancanza di mezzi. Ora, in questo provvedimento, per la prima volta, vengono messi a disposizione dell'Istituto dei fondi...

VALITUTTI. Se le cose stessero effettivamente così sarei favorevolissimo al suo emendamento. Il fatto è che l'I.S.E.S. i mezzi a disposizione li aveva già, in base all'articolo 14 della legge n. 1073.

CALVETTI, *Relatore per la IX Commissione*. Nell'esprimere parere contrario agli emendamenti vorrei osservare che l'introdurre un elemento nuovo, quale quello proposto, significherebbe dare una nuova strutturazione dell'I.S.E.S. stesso, strutturazione che richiede invece lunga meditazione, al fine di attribuire, per il futuro, certi compiti o meno all'Istituto.

Per quanto mi concerne, ci si potrebbe attenere alle sue funzioni attuali.

Vorrei, però, fare alcune considerazioni, ripetendo quanto è già stato detto. I fondi stanziati, anche per quest'articolo, come, per altro, per l'intero disegno di legge, sono diretti ad una integrazione di contributi già stanziati, ma insufficienti o per completare o per iniziare le opere, contributi di cui sono già a conoscenza sia le singole amministrazioni sia

l'I.S.E.S., che attendono, appunto, dette integrazioni. Ogni modifica – è questo l'aspetto più importante – creerebbe, oggi, illusioni e confusioni. I comuni, i quali aspirano ad un maggior contributo, o meglio alla totalità del contributo, riterrebbero di rivedere tutte quante le loro pratiche, servendosi dell'I.S.E.S. anziché proseguire per la linea già scelta. Quindi, l'aumento del limite della popolazione creerebbe questo squilibrio.

Ciò a parte che, essendo le integrazioni assegnate su fondi già stanziati, non so come potrebbero procedersi se non a scapito di quei comuni che aspettano da tempo l'integrazione.

Mi pare, poi, molto opportuno far rilevare che l'I.S.E.S., oggi almeno, con gli strumenti, con le possibilità attuali, non è in grado di allargare la propria sfera di azione.

Tutti questi motivi mi paiono così importanti da farmi proporre di mantenere il testo attuale, auspicando, invece, che sia evidente, attraverso un ordine del giorno, quanto l'onorevole Finocchiaro giustamente dice nei riguardi di comuni che possono essere trascurati o posti in condizioni di inferiorità rispetto ad altri.

Anche a questo proposito, faccio notare che si dà l'esempio della Sardegna, dove le integrazioni sono state stabilite proprio ad opera della Regione, che ha concesso l'utilizzazione di tutti i mezzi, per cui il piano che si viene sviluppando per quanto riguarda l'edilizia scolastica sta dando veramente ottimi risultati.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Premetto che considero l'I.S.E.S. uno strumento utile e prezioso a disposizione del Ministero dei lavori pubblici.

Al Senato sono intervenuto più volte nella discussione per dichiararmi favorevole agli emendamenti, che hanno allargato le possibilità e le facoltà dell'I.S.E.S. Questi, però, è uno strumento in fase di rodaggio e l'onorevole Valitutti, che ha garbatamente polemizzato col Governo, non ha fatto che riecheggiare le mie parole allorché ho detto che questo prezioso strumento in fase di rodaggio in seguito al proposto allargamento di compiti, verrebbe posto nella impossibilità di esercitare la sua funzione.

Diamo quindi la possibilità all'I.S.E.S. di svolgere la sua preziosa attività nell'ambito dei comuni al di sotto dei 25 mila abitanti, che chiedono la sostituzione dell'I.S.E.S. stesso.

PRESIDENTE. Onorevole Codignola, insiste sull'emendamento al primo comma?

CODIGNOLA. Per quanto riguarda l'osservazione dell'onorevole Valitutti, vorrei dire soltanto che l'introduzione dell'intervento sostitutivo dell'I.S.E.S. non ha funzionato per mancanza di fondi della Cassa depositi e prestiti.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* La Cassa depositi e prestiti ha concesso i finanziamenti a tutti i comuni nell'ambito delle priorità stabilite.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Finocchiaro-Codignola al primo comma dell'articolo 6, di cui ho già dato lettura. All'emendamento si dichiarano contrari sia il Governo che il relatore Calvetti.

(*Non è approvato*).

Sempre al primo comma dell'articolo 6 l'onorevole Ripamonti ha proposto di sostituire le parole: « possono chiedere », con le altre: « possono delegare l'attuazione degli adempimenti degli obblighi in materia di edilizia scolastica all'I.S.E.S. ».

Poiché l'onorevole Ripamonti non è presente, il suo emendamento si intende rinunciato.

Onorevole Todros, insiste sull'emendamento proposto al primo comma nella precedente seduta?

TODROS. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 6 nel testo del disegno di legge.

(*È approvato*).

Passiamo al secondo comma. Gli onorevoli Todros, Beragnoli, Illuminati, Poerio ne propongono la soppressione.

TODROS. Noi abbiamo già eliminato tutta una serie di nuovi impegni per quanto riguarda le procedure e abbiamo sostenuto che non era possibile pensare ad applicare sanzioni nei riguardi dei comuni in quanto non ne erano previste per gli organismi che debbono poi controllare gli adempimenti dei comuni e istituire nuovi adempimenti. E allora, a questo punto, non si capisce perché si voglia prevedere la sostituzione d'ufficio dell'I.S.E.S. alle amministrazioni che non ottemperano a tutti gli adempimenti previsti dalla legge.

POERIO. Vorrei aggiungere che questo comma contrasta con il testo unico della legge comunale e provinciale. Infatti, allorché uno degli enti locali non adempie ad un man-

dato previsto, si procede alla nomina di un commissario.

CALVETTI, *Relatore per la IX Commissione*. Il relatore esprime parere favorevole all'accoglimento dell'emendamento oltre che per le ragioni esposte, anche perché vogliamo il più possibile essere fedeli al principio di evitare ogni innovazione alle norme già in vigore.

DE' COCCI, *Sottesegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo si rimette alla Commissione. Faccio però notare che, sopprimendo il comma, si viene a restringere la sfera di attività dell'I.S.E.S.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento del secondo comma.

(*Non è approvato*).

Al terzo comma non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo al quarto comma. Gli onorevoli Todros, Beragnoli, Illuminati e Poerio hanno presentato il seguente emendamento sostitutivo:

« Qualora i comuni di cui al primo comma ammessi a contributo non chiedano la loro sostituzione da parte dell'I.S.E.S. e provvedano direttamente, hanno diritto, in aggiunta ai contributi della presente legge, alla somma occorrente per coprire l'intero ammortamento.

In caso di sostituzione l'I.S.E.S. avrà diritto ad eguale trattamento. Le somme necessarie saranno annualmente stanziate nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici ».

Vi è innanzitutto da obiettare che, con questo emendamento, avremmo un aggravio di spesa.

BERAGNOLI. Dal momento che tutti i comuni che si trovano nella condizione prevista dal primo comma possono chiedere la sostituzione dell'I.S.E.S., non mi sembra che si introduca un aggravio di spesa se si stabilisce che lo Stato erogherà una stessa somma sia nel caso che la sostituzione avvenga, sia nel caso che non avvenga.

PRESIDENTE. Vorrei chiarire perché, a mio avviso, siamo di fronte ad un aggravio di spesa.

Secondo l'emendamento proposto i comuni che hanno chiesto la sostituzione dell'I.S.E.S., hanno appunto l'integrazione attraverso l'I.S.E.S.; coloro che tale sostituzione non hanno chiesto, hanno per altro diritto di avere dei fondi in più... Mi sembra chiaro che si determina una maggiore spesa e che occorra quindi trasmettere l'emendamento alla Commissione del bilancio.

TODROS. Mantenendo l'attuale formulazione del quarto comma dell'articolo 6, a parte quanto ci hanno detto i due Sottosegretari – l'onorevole Caleffi ha rilevato che l'I.S.E.S. non è attualmente in condizioni di eseguire i lavori; l'onorevole De' Cocci, afferma che attualmente l'Istituto non è in tali condizioni, ma che l'aumento di fondi ve lo porrà gradatamente – noi daremo vita ad un'impostazione che urta con tutto il criterio sostitutivo dell'I.S.E.S., criterio che inizialmente era tale per cui, quei comuni che non fossero stati in grado di provvedere direttamente alla realizzazione delle opere, una volta ottenuto il contributo, demandavano l'esecuzione delle opere stesse all'I.S.E.S.

Ora con il quarto comma dell'articolo 6 del disegno di legge si dà un vantaggio ai comuni che dichiedono la sostituzione da parte dell'I.S.E.S.

Se noi non poniamo in chiare condizioni di uguaglianza il comune che non ricorre all'Istituto rispetto a quello che vi ricorre, non soltanto umilieremo i comuni stessi, costringendoli, di fatto, a venir meno alle loro autonomie, ma li incoraggeremo in tale direzione.

Questa considerazione di estrema gravità, era stata condivisa anche dall'onorevole Ripamonti nel corso di una precedente seduta.

Qualora il nostro emendamento non venga accolto ci riserviamo, eventualmente, di richiedere la remissione all'Assemblea...

PRESIDENTE. Onorevole Todros, la sua parte politica ha diritto di fare questo, ma non ha bisogno però di preannunciarlo. Come argomentazione non ha un buon significato se si vuole ordinatamente discutere.

TODROS. Accetto il suo richiamo e spiego che la mia affermazione è diretta soltanto a mettere a fuoco l'importanza del comma stesso.

Ma chiediamo che anche i comuni che non si avvarranno della sostituzione da parte dell'I.S.E.S. abbiano lo stesso trattamento degli altri.

Si obietta che ciò deteminerebbe un aggravio di spesa. Non è assolutamente vero, in quanto le somme necessarie per l'integrazione dei contributi saranno annualmente stanziate nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici, non essendo possibile prevedere quanti comuni ricorreranno alla sostituzione dell'I.S.E.S. Vi è la possibilità, al limite, che tutti i co-

muni ammessi ad usufruire dei contributi vi ricorrano!

Il problema di fondo, è quello di non umiliare l'autonomia del comune, obbligandolo, per avere l'intero contributo, a ricorrere all'I.S.E.S.. Se l'inciso «hanno diritto» determina dei dubbi, siamo disposti a modificarlo in «comuni ammessi a contributo»...

PRESIDENTE. Vuole preparare, onorevole Todros, la nuova formulazione? Se non mutiamo, infatti, la formula stessa, noi dobbiamo trasmettere l'emendamento alla Commissione del bilancio, perché non vi è dubbio che esista aumento di spesa. Nel disegno di legge infatti ci si riferisce unicamente a quei Comuni che hanno diritto di chiedere la sostituzione, che può essere autorizzata o meno.

TODROS. Allora, modificheremmo la prima parte del nostro emendamento come segue: «I comuni di cui al primo comma ammessi a contributo...».

PRESIDENTE. Vi è un equivoco in proposito in quanto anche secondo questa formulazione i comuni verrebbero tutti ad avere diritto alla somma occorrente per l'intero ammortamento dei mutui.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Vorrei fornire agli onorevoli colleghi alcuni chiarimenti. Prescindendo dal problema dei maggiori oneri, faccio rilevare che poco fa la Commissione, dopo una lunga discussione ha manifestato la volontà che l'I.S.E.S. svolga la sua azione solo come incentivo alla realizzazione delle opere da parte dei comuni.

A questo punto, coloro che prima sostenevano la necessità di estendere l'obbligo della sostituzione, ora propongono un emendamento che addirittura elimina l'incoraggiamento alla stessa. Mi sembra che vi sia una radicale contraddizione.

POERIO. La nostra richiesta di sopprimere il precedente comma era dettata dal suo contrasto con il testo unico delle leggi comunali e provinciali.

Il senso dei nostri interventi è che la legge si applichi nell'interesse di un acceleramento delle opere. E dichiariamo, altresì, con grande forza, che intendiamo siano mantenute le autonomie comunali, per tutte le ragioni qui espresse da alcuni onorevoli colleghi. L'autonomia del comune, cioè, nel momento decisionale, la dobbiamo salvaguardare in ogni caso. Il nostro emendamento tende, appunto, a mantenere tale autonomia del Comune, il quale deve poter agire con gli stessi mezzi e possibilità con cui agirebbe l'I.S.E.S., qualora fosse richiesta la sostituzione.

PRESIDENTE. Onorevole Todros, quale è la formula definitiva dell'emendamento da lei proposto?

TODROS. È la seguente: «Qualora i comuni di cui al primo comma, ammessi a contributo, non chiedano la loro sostituzione da parte dell'I.S.E.S. e procedano direttamente all'esecuzione delle opere hanno diritto, in aggiunta ai contributi della presente legge, alla somma occorrente per coprire l'intero ammortamento. In caso di sostituzione dell'I.S.E.S., questo avrà diritto ad uguale trattamento. Le somme necessarie saranno annualmente stanziate nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici».

ALESSANDRINI. Alla fine del primo comma dell'articolo 6 è stabilito che: «Il Ministro dell'interno, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, autorizza con proprio decreto la sostituzione».

Questo significa che il comune il quale ha avuto il contributo può o non può chiedere di essere sostituito dall'I.S.E.S. Se non chiede di essere sostituito dall'I.S.E.S., si accolla una parte della spesa per l'ammortamento del mutuo, se invece chiede di essere sostituito dall'I.S.E.S. – e la sostituzione è autorizzata – allora ha la copertura integrale della spesa stessa tramite l'I.S.E.S.

La dizione proposta dall'onorevole Todros innova nel senso che afferma che tutti i comuni che hanno ottenuto il contributo, hanno diritto ad ottenere quanto occorre per far fronte all'ammortamento del mutuo, determinandosi innegabilmente un aumento della spesa complessiva a carico dello Stato.

TODROS. Ma nell'ambito dello stanziamento previsto.

ALESSANDRINI. Credo di aver chiarito con esattezza la differenza sostanziale tra quanto previsto nel disegno di legge e quanto nell'emendamento proposto.

CODIGNOLA. Vorrei pregare i proponenti l'emendamento di voler riflettere sulla portata di esso. Ho l'impressione, infatti, che si rischia di creare della confusione. Le somme occorrenti per coprire l'intero ammortamento dei mutui non sono comprese negli stanziamenti recati da questo disegno di legge; sono un obbligo che lo Stato si assume nei limiti di una discrezionalità di spesa. Allora, se a questo riguardo vogliamo mettere sullo stesso piano – come parrebbe giusto – l'I.S.E.S. ed i comuni, occorre, qualora non si ricorra da parte del comune alla sostituzione, stabilire la stessa procedura per la richiesta integrazione del contributo quando sia l'I.S.E.S.

ad operare. In altre parole bisognerebbe stabilire alla fine del primo comma che è richiesto un decreto di autorizzazione anche nel caso che i comuni richiedano la stessa integrazione.

POERIO. Accettiamo questa proposta.

VALITUTTI. Ma il Governo avrebbe una larga discrezionalità. Vorrei richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi su ciò.

CODIGNOLA. Esiste una gradualità di necessità scolastiche prevista dall'articolo 5 della legge n. 1073 e pertanto questa discrezionalità dovrebbe essere corretta da quella norma.

VALITUTTI. Allora, richiamiamo quella norma.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, noi stiamo complicando notevolmente il meccanismo previsto, introducendo ulteriori procedure ed intralci burocratici.

BUZZI. Il problema sollevato dall'emendamento Todros da tempo appassiona il dibattito sull'edilizia scolastica. Però, è opinione prevalente tra di noi che adottare questa nuova forma di intervento sostitutivo – con le conseguenze che avremmo dal punto di vista finanziario – significherebbe rallentare, anziché accelerare, l'esecuzione delle opere, che ci interessa invece – e su questo siamo tutti d'accordo – vedere realizzare entro breve tempo.

POERIO. Si tratta di affermazioni discutibili.

BUZZI. Siamo, indubbiamente, su un piano di valutazioni molto opinabili. Ritengo che gli enti locali – di cui nessuno vuole in nessun modo ridurre l'autonomia – se l'emendamento verrà approvato, dovranno inevitabimente valutare se ad essi convenga o meno chiedere la sostituzione e saranno indotti a chiederla. Si verranno così a creare delle nuove procedure che si aggiungeranno a quelle esistenti, con la conseguenza di rallentare la realizzazione delle opere.

Siamo tutti convinti che sia opportuno innovare il meno possibile e non credo, pertanto, che sia questa la sede in cui possiamo modificare il sistema degli interventi sostitutivi.

Indubbiamente, in un provvedimento organico che tutti auspichiamo questo tema dovrà essere affrontato, ma in questa sede vorrei pregare i colleghi di non insistere nel loro emendamento che ci sembra pregiudizievole per i fini che ci proponiamo.

CALVETTI, *Relatore per la IX Commissione*. L'intervento per la copertura di tutti gli oneri derivanti dall'ammortamento del mutuo è previsto solo nel caso di sostituzione dell'I.S.E.S. Ciò trova la sua premessa nella riconosciuta impossibilità da parte degli enti che chiederanno la sostituzione di potere assolvere agli adempimenti richiesti.

Ora, la proposta fatta è suggestiva, ma faccio presente che essa, se accolta, aprirebbe la strada per il futuro ad un intervento totale dello Stato per una determinata categoria di comuni. Se ciò sia un bene o un male non posso affermarlo in questo momento, però ritengo che sarebbe avventato oggi disporre in tal senso. Inoltre, leggendo la relazione del Ministro della pubblica istruzione, che ha tenuto conto delle conclusioni della Commissione d'indagine, mi sembra che, a questo proposito, si facciano delle riserve circa un intervento che copra il cento per cento degli oneri dei comuni per l'edilizia scolastica.

Pregherei, pertanto, gli onorevoli colleghi di ritirare l'emendamento proposto.

RACCHETTI, *Relatore per la VIII Commissione*. Mi dichiaro d'accordo con quanto esposto dal collega Calvetti.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Per i vari motivi già ricordati, sono contrario all'emendamento. Aggiungo che tutto il sistema delle norma in vigore prevede la garanzia dello Stato per i mutui, la integrazione dei contributi per i comuni del Mezzogiorno e nuove forme di interventi per i comuni che non hanno possibilità di far fronte agli oneri residui a loro carico.

VALITUTTI. Voterò a favore dell'emendamento Todros perché mi sembra che esso acceleri e non rallenti l'esecuzione delle opere. L'onorevole Sottosegretario De' Cocci ha messo in rilievo che l'I.S.E.S. è un ente in fase di rodaggio; ritengo, che più aumenteranno le richieste, più lento sarà il suo intervento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Todros nel principio, poiché, comportando esso un aumento di spesa, sarà necessario richiedere su di esso il parere della V Commissione.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione il quarto comma dell'articolo 6 nel testo del disegno di legge.

(*È approvato*).

Passiamo all'ultimo comma dell'articolo 6. In merito allo stesso vi è, innanzi tutto, il seguente emendamento, sostitutivo del comma stesso, proposto dagli onorevoli Codignola e Finocchiaro:

« La Cassa depositi e prestiti e il Consorzio di credito per le opere pubbliche di cui all'ar-

ticolo 4 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, sono autorizzati ad effettuare lo sconto dei contributi (e – nel caso dell'I.S.E.S. – anche delle somme aggiuntive a copertura della intera spesa) su richiesta degli enti obbligati di cui al primo comma del presente articolo, o rispettivamente dell'I.S.E.S. ».

CODIGNOLA. Ci si riferisce all'opportunità di affiancare alla Cassa depositi e prestiti, il Consorzio di credito per le opere pubbliche.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Potrebbe farsi riferimento a tutti gli Istituti di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375.

ALESSANDRINI. La prima parte dell'emendamento sostituitivo potrebbe essere così formulata: « La Cassa depositi e prestiti, il Consorzio di credito per le opere pubbliche, le Casse di risparmio e le altre aziende di credito indicate nell'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, sono autorizzati ».

POERIO. Chiederemmo che fosse aggiunta, alla fine del comma l'espressione: « ...o dei comuni e delle province interessate ».

PRESIDENTE. Tale emendamento è precluso dalla votazione precedente.

CODIGNOLA. Avevo proposto un emendamento, sostitutivo dell'intero articolo, il quale all'ultimo comma, invece che riferirsi allo sconto dei contributi e delle somme aggiuntive, concerneva unicamente la possibilità di sconto dei contributi. Do letture di detto ultimo comma dell'articolo sostitutivo dell'articolo 6, da me proposto:

« La Cassa depositi e prestiti e il Consorzio di credito per le opere pubbliche di cui all'articolo 4 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, sono autorizzati ad effettuare lo sconto dei contributi su richiesta degli enti obbligati previsti dal primo comma del presente articolo o dell'I.S.E.S.; e lo sconto delle somme aggiuntive di cui al comma precedente, nei confronti dell'I.S.E.S. ».

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Sarei d'accordo con una proposta del genere, ove i comuni avessero attribuite le somme occorrenti per l'intero ammortamento dei mutui.

Ma ove, in nessun caso, in base alla legislazione vigente, i comuni consegnano le somme per l'intero ammortamento, l'emendamento non avrebbe alcun senso e sarebbe precluso dall'approvazione del comma precedente.

POERIO. La Cassa del mezzogiorno, prevede, per i comuni che ricadano nella sua area, alcune integrazioni.

TODROS. Siamo favorevoli all'emendamento Codignola.

ALESSANDRINI. Riferendomi al primo degli emendamenti di cui all'onorevole Codignola, relativo all'ultimo comma dell'articolo 6, al quale mi ero permesso di proporre un'integrazione, vorrei ancora aggiungere che è forse il caso di aggiungere, dopo «sono autorizzati », le parole « anche in deroga ai propri statuti... ».

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Mi sembra che si tratti di precisazione molto opportuna.

PRESIDENTE. La formulazione relativa agli emendamenti sostitutivi dell'ultimo comma dell'articolo 6, presentati dagli onorevoli Codignola e Finocchiaro ed integrati dall'onorevole Alessandrini, potrebbe essere la seguente:

« La Cassa depositi e prestiti, il Consorzio di credito per le opere pubbliche, le Casse di risparmio e le altre aziende di credito indicate all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, sono autorizzati anche in deroga ai propri statuti, ad effettuare lo sconto dei relativi contributi e delle somme aggiuntive di cui al comma precedente (che si intenderanno irrevocabilmente ceduti agli enti suddetti) e ad erogarne il ricavo, in una o più soluzioni, su richiesta dell'I.S.E.S.».

Pongo in votazione tale emendamento sostitutivo dell'ultimo comma dell'articolo 6.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'intero articolo 6 che, a seguito degli emendamenti apportati, risulta così formulato:

ART. 6.

(*Interventi sostitutivi*)

I comuni con popolazione non superiore ai 25.000 abitanti, che siano situati nei territori e nelle località di cui alle leggi 10 agosto 1950, nn. 646 e 647, o che abbiano superato nell'esercizio 1963 il limite di cui all'articolo 19 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, nell'applicazione della sovrimposta fondiaria, possono chiedere, per gli adempimenti degli obblighi in materia di edilizia scolastica, la sostituzione da parte dell'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale (I.S.E.S.). Il Mi-

nistro dell'interno, su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, autorizza con proprio decreto la sostituzione.

Per i progetti di opere di importo superiore ai 500 milioni, l'I.S.E.S. ha l'obbligo di sentire il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

L'I.S.E.S. avrà diritto, in aggiunta ai contributi della presente legge, alla somma occorrente per coprire l'intero ammortamento. Le somme necessarie saranno annualmente stanziate nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

La Cassa depositi e prestiti, il Consorzio di credito per le opere pubbliche, le Casse di risparmio e le altre aziende di credito indicate all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, sono autorizzati, anche in deroga ai propri statuti, ad effettuare lo sconto dei relativi contributi e delle somme aggiuntive di cui al comma precedente (che si intenderanno irrevocabilmente ceduti agli Enti suddetti) e ad erogarne il ricavo, in una o più soluzioni, su richiesta dell'I.S.E.S.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 7. Ne do lettura.

ART. 7.

(*Incremento dei fondi per l'edilizia scolastica prefabbricata*)

I fondi stanziati per l'edilizia scolastica prefabbricata con la legge 26 gennaio 1962, n. 17, sono aumentati di lire 2.200 milioni per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e di lire 2.200 milioni per l'esercizio finanziario 1965, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

All'articolo 7 sono stati presentati vari emendamenti:

L'onorevole Codignola si propone di sostituirlo con il seguente:

« Al fine di sperimentazione saranno realizzate opere a totale carico dello Stato nei limiti di spesa di 200 milioni per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e di 1.800 milioni per l'esercizio finanziario 1965, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione. Potranno esservi comprese quelle spese indicate con assoluta priorità negli elenchi dei Provveditori agli Studi.

La sperimentazione riguarderà anche l'uso del prodotto industriale prefabbricato, sotto forma di elementi modulari, in concomitanza ed integrazione dell'edilizia muraria.

Le spese previste dal presente articolo saranno effettuate sulla base delle norme previste dalla legge 26 gennaio 1963, n. 47, ora decaduta.

La progettazione ed esecuzione tecnica delle opere previste dal presente articolo possono essere affidate all'I.S.E.S. con la collaborazione di un Comitato di esperti all'uopo nominato. L'uso degli stanziamenti e l'esito delle sperimentazioni saranno resi pubblici per cura del Ministero della pubblica istruzione ».

Gli onorevoli Todros, Beragnoli, Illuminati, Poerio propongono di sopprimere la disposizione riguardante l'edilizia prefabbricata, contenuta negli articoli 7, 8, 9 e 10.

Gli onorevoli Todros, Beragnoli, Illuminati, Poerio, propongono, in via subordinata, di sostituire l'articolo 7 con il seguente:

« In aggiunta ai fondi autorizzati con l'articolo 1 della presente legge, ed anche per il completamento delle opere di edilizia scolastica prefabbricata, in corso di realizzazione, e per l'attuazione di quelle già programmate ma non iniziate, previste con la legge 26 gennaio 1962, n. 17, sono stanziate le somme di lire 2.200 milioni, per l'esercizio finanziario 1965, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione ».

Onorevole Codignola, vuole illustrare il suo emendamento?

CODIGNOLA. Mi pare che circa gli articoli del disegno di legge che si riferiscono puramente e semplicemente alla applicazione della legge n. 1073, con alcune integrazioni necessarie, fossimo tutti d'accordo. Invece, era rimasta in sospeso la questione dei primi elementari strumenti di programmazione, che sono, praticamente, la sperimentazione, la istituzione di un comitato di lavoro e di studio ed il censimento.

Detta questione era già stata risolta, mi sembra, in via preliminare, in sede di discussione. Dovremmo decidere se sia il caso di destinare i fondi a questi tre scopi, come è previsto, sia pure in forma diversa, dal disegno di legge; oppure, se sia, invece, opportuno concentrare tutti i fondi in un'unica direzione.

La volta scorsa mi sembra che si sia manifestata qualche preoccupazione circa l'opportunità di procedere ora al censimento, secondo la forma qui prevista.

Mi pare che siamo tutti d'accordo sull'inopportunità di destinare fondi di una qualche importanza alla prefabbricazione pesante, così come è stato previsto a suo tempo dalla legge n. 1073.

La mia proposta è di destinare due miliardi complessivamente alla sperimentazione, ivi compresa la sperimentazione del prodotto industriale prefabbricato, sotto forma di elementi modulari, in concomitanza ed integrazione dell'edilizia muraria. Infatti, non si può respingere l'idea del prodotto prefabbricato in quanto prodotto industriale, mentre è da criticare la idea dell'edificio prefabbricato.

Si tratta in sostanza di destinare due miliardi alla sperimentazione per l'edilizia tradizionale e prefabbricata insieme, stabilendo un indiretto intervento dello Stato, cioè che sia lo Stato che, spendendo, mette in movimento la macchina della sperimentazione.

Questo per evitare la evidente anomalia di un tipo di finanziamento per l'edilizia ordinaria e un tipo diverso per la prefabbricata e la riduzione della prefabbricazione a quella pesante, che è appunto la più criticabile.

Del resto, mi pare che nel dibattito fossimo tutti d'accordo che non si doveva stabilire un finanziamento specifico per l'edilizia prefabbricata come è avvenuto praticamente in base alla legge n. 1073, ed alla legge n. 17, ma che si dovesse destinare il fondo di cui all'articolo 7 alla sperimentazione.

VALITUTTI. Sono un ammiratore della precisione dei concetti dell'onorevole Codignola, anche quando dissento da lui, ma in questo caso mi duole rilevare che egli ha ecceduto in genericità.

Noi introduciamo con questo articolo 7, in un disegno di legge dedicato all'edilizia anche prefabbricata, un terzo fine, cioè quello della sperimentazione in campo edilizio, un fine per altro – mi perdoni l'onorevole Codignola – formulato molto genericamente. Che cosa è questa sperimentazione edilizia alla quale noi destiniamo con questo articolo 7 due miliardi e duecento milioni per due anni? Dice l'onorevole Codignola che la sperimentazione rientra nell'uso del prodotto prefabbricato modulare. Se sbaglio mi si corregga, ma l'elemento modulare può essere inserito anche nell'edilizia tradizionale e allora cade con ciò la distinzione tra edilizia tradizionale ed edilizia prefabbricata.

TODROS. Attualmente anche le imprese che ricorrono alla prefabbricazione realizzano opere fisse, strutture, pilastri, solai e poi tamponano queste strutture. Quindi è esatta la formulazione proposta.

VALITUTTI. Gli stanziamenti di cui all'articolo 1 sono destinati alla realizzazione di edifici in cui si possono usare anche questi elementi modulari. E allora, perché dobbiamo mantenere questa distinzione con l'articolo 7 se tecnicamente questa distinzione è già caduta? Per quale ragione non portiamo gli stanziamenti di cui all'articolo 7 in aggiunta agli stanziamenti di cui all'articolo 1 e abbandoniamo questa distinzione?

PRESIDENTE. Quale è allora la sua proposta?

VALITUTTI. L'articolo 1 prevede stanziamenti per i contributi e l'articolo 7 destina 4.400 milioni all'edilizia prefabbricata. Considerato che c'è un'impossibilità tecnica di unificare i due stanziamenti, sarei dell'avviso di accettare la formulazione del disegno di legge, anche se molto imperfetta, correggendola attraverso l'unificazione dell'articolo 7 con l'articolo 8 e approvando l'ultimo comma dell'emendamento Codignola, che prevede la facoltà – invece dell'obbligo – dei comuni di rivolgersi all'I.S.E.S. per la progettazione e la esecuzione tecnica delle opere.

BUZZI. Anche l'articolo 7 rientra nello stesso spirito e si propone le stesse finalità dell'articolo 1: integrazione di finanziamenti per programmi già in corso oppure per nuovi programmi che si ritengano necessari. Abbiamo per altro detto fin dall'inizio, ed è stato confermato dal Governo, che l'articolo di cui trattasi tende anche a dare a questo esperimento di edilizia prefabbricata, che si è svolto in base alle leggi n. 17 e 1073, una compiutezza tale da consentirci un giudizio definitivo sulle possibilità dello strumento cui ci si riferisce.

Comprenderei quindi che si ponesse eventualmente il problema della entità dello stanziamento.

La innovazione di cui all'emendamento Codignola, dal punto di vista tecnico, non è rilevante; l'onorevole Codignola ha, infatti, proposto un emendamento che è rilevante sotto un altro profilo, del modo di essere dell'intervento dello Stato. Il proponente, ampliando la sfera di intervento dello Stato, sostituisce, alla forma del contributo, quella dell'intervento in capitale...

CODIGNOLA. Che è già previsto.

BUZZI. Già, ma avrei capito, allora, che si fosse fatto riferimento alla norma esistente.

Noi ci troviamo di fronte al problema della edilizia prefabbricata. Il giudizio che dobbiamo esprimere è se occorra un ulteriore finanziamento in proposito: a noi sembra, che detto stanziamento sia necessario. Quanto si

propone nel secondo comma dell'emendamento Codignola, cioè la concomitanza con gli elementi murari, può essere semmai una specificazione da aggiungere all'articolo 7, così come è ora formulato.

L'articolo 8, invece, riguarda le procedure; si tratterà di vedere se è possibile inserire l'intervento dell'I.S.E.S., in una maniera più ampia di quanto non sia previsto dall'articolo 7 e dal primo comma dell'articolo 8, ma l'articolo 7, a nostro giudizio, dovrebbe essere conservato nella sua attuale formulazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Codignola ha chiesto di precisare il significato dell'emendamento da lui proposto. Ne ha facoltà.

CODIGNOLA. Vorrei osservare che la formulazione di cui trattasi aveva, per altro, trovato consenzienti altri onorevoli colleghi. Può darsi che non abbia ripreso esattamente l'opinione da essi manifestata.

L'emendamento sostitutivo da me proposto è diretto ad estendere il finanziamento già stabilito dalla legislazione in vigore per la prefabbricazione pesante, alla realizzazione di opere che vedano congiunti i sistemi tradizionali ed il ricorso alla prefabbricazione inserendo il tutto in una visione di sperimentazione.

Come dicevo poco fa, questo articolo è tale da costituire un primo, modestissimo, avvio alla programmazione, o, almeno, ad uno strumento preliminare della stessa.

Non capisco la osservazione dell'onorevole Valitutti. Chi deve provvedere alla sperimentazione è lo Stato, e noi certamente non possiamo dirgli in qual modo dovrà sperimentare.

Resta il problema avanzato dall'onorevole Buzzi, se questo articolo, nella formulazione da me proposta, venga ad escludere la possibilità di sperimentazione anche della sola edilizia prefabbricata pesante. Effettivamente, la verrebbe ad escludere nella forma attuale. Si potrebbe sopprimere la seconda parte del secondo comma del mio emendamento, in maniera da dire: « la sperimentazione riguarderà anche l'uso del prodotto industriale prefabbricato ». Così dicendo, possiamo riferirci sia alla prefabbricazione pesante che a quella leggera.

ALESSANDRINI. Il testo dell'articolo 7 afferma in maniera precisa che lo stanziamento di 4.400 milioni si aggiunge a quello disposto all'articolo 3 della legge 26 gennaio 1962, n. 17. Si tratta, perciò, anche in questo caso di un ponte tra la legge n. 17 e la realtà attuale, per esaurire quelle opere che si sono iniziate con lo stanziamento dei 20 miliardi.

Circa la introduzione del concetto della sperimentazione per l'utilizzo del 4.400 miliardi, non abbiamo niente in contrario. Debbo però mettere in rilievo che le affermazioni dell'onorevole Codignola non sono esatte, in quanto già la legge n. 17 introduce il concetto dell'utilizzazione di elementi modulari.

Vi è poi da dire che mi sembra si fosse rimasti d'intesa, attraverso discussioni amichevoli, che l'articolo 7 sarebbe rimasto nella formulazione originale, magari con l'aggiunta di un comma, che poteva essere il secondo comma dell'emendamento dell'onorevole Codignola, magari sottolineando l'utilizzo degli elementi modulari.

Per quanto riguarda il resto degli emendamenti, faccio osservare all'onorevole Codignola che il terzo comma dell'articolo da lui proposto non fa altro che ripetere il punto 9 dell'articolo 8. Per conseguenza, sarebbe opportuno che lo si esaminasse in quella sede.

Per quanto concerne il richiamo alla collaborazione con l'I.S.E.S., modificherei nella maniera più conveniente il punto 7 dell'articolo 8.

TODROS. Circa il problema della prefabbricazione, occorre esaminare un po' meglio tutta la questione.

Ho in mano una lettera, inviata ad un comune da una ditta, la quale, prima ancora che il provvedimento sia stato approvato, dice che, dato che si stanno predisponendo nuove disposizioni per la prefabbricazione, la ditta stessa prenderà contatti con il Ministero ed i comuni, per offrire i prodotti.

Su questo terreno, andiamo molto cauti! O si tratta di una sperimentazione, ed allora possiamo accedere alle richieste dell'onorevole Codignola; o si tratta della continuazione del sistema di corruzione legalizzata, stabilito utilizzando i prodotti di 6 o 7 ditte, in campo nazionale, per la prefabbricazione pesante, ed in questo caso è ovvio come noi non si sia d'accordo nell'aumentare i fondi per proseguire lungo questa strada.

E questa lettera dimostra a quale punto tali ditte siano in rapporto con il Ministero. Prima ancora che l'articolo in questione sia stato definito ed approvato, propongono di intervenire, sapendo che vi sarà un aumento di fondi!

La questione è estremamente delicata, come dimostrerò poi all'articolo 8, dove esiste tutto un meccanismo fatto per legalizzare la corruzione esistente!

A questo punto noi abbiamo proposto due emendamenti. Il primo riguarda l'eliminazione totale della prefabbricazione. I fondi già

disponibili, a detta del Ministero, sono stati utilizzati; né – sempre secondo quanto ci è stato detto – vi sarebbe altre richieste. Quale è allora la ragione dell'aumento di fondi in questo campo? Vogliamo utilizzare questi 4.400 milioni? Bene, trasferiamoli nello stanziamento previsto per l'edilizia normale, ma non proseguiamo un'operazione di questo genere, che ha portato ad una serie di vergognose interferenze private.

Proponiamo anche, dato che si è detto che il provvedimento riguarda il completamento di opere e non vi sono opere di edilizia scolastica prefabbricata da completare, di sopprimere gli articoli 7, 8 e 9.

In subordine abbiamo proposto di utilizzare questi fondi per la sperimentazione, o magari per il completamento, se si dimostra che di opere di edilizia scolastica prefabbricata da completare ne esistono. Onorevoli colleghi, ma quanto accade in questo campo, è qualcosa che non depone a favore del decoro del Paese. Le ditte specializzate nel settore, in Italia, in ventiquattro ore, su richiesta dei comuni, prendono dei profilati di alluminio, fanno studiare dai propri uffici tecnici l'applicazione di pannelli adatti per stabilimenti industriali, li applicano, all'ultimo momento, su una struttura raffazzonata, e chiamano il tutto prefabbricazione... È veramente indecoroso che si debba proseguire su questo terreno.

Se si vuole impostare l'intervento come sperimentazione, approviamo una norma che assicuri la preminenza della sperimentazione in generale, e non escluda la prefabbricazione, se è fatta seriamente. Se non è così, noi insistiamo sul nostro emendamento soppressivo degli articoli 7, 8 e 9, demandando la soluzione del problema a tempi migliori, quando sarà chiaro che cosa vuol dire prefabbricazione e quali risultati essa può offrire.

TAVERNA. A mio avviso, non è il caso di fare esperimenti, dal momento che si tratta qui di assicurare che le costruzioni vengano completate. Perché dobbiamo ricorrere ad esperimenti? Se un comune, per sue particolari esigenze, vuole fare delle baracche, padronissimo di farlo. Ma è assolutamente incomprensibile che, nel momento in cui dobbiamo pensare al completamento degli edifici scolastici già iniziati, si debbano gettar via dei soldi per fare degli esperimenti.

PITZALIS. Non avrei voluto prendere la parola per non turbare l'armonia di questa riunione in cui si va alla ricerca di una soluzione, la migliore possibile. Però, in questo momento ho sentito un onorevole collega portare, a sostegno di sue argomentazioni relative alle modificazioni del disegno di legge, delle accuse generiche che riguardano malversazioni, corruzioni e altro.

Protesto personalmente contro queste forme che non sono consentanee alla serietà di una Commissione ed, essendo generiche, non hanno alcun valore e non contribuiscono certo a stabilire un clima di collaborazione necessario per risolvere il problema dell'edilizia scolastica.

Quando si introducono nella discussione elementi di questo genere, è necessario portare una documentazione, e non fare generiche affermazioni.

RACCHETTI, *Relatore per l'VIII Commissione*. Sono favorevole a mantenere lo stanziamento di fondi per l'edilizia prefabbricata, con un emendamento che ne specifichi il carattere sperimentale.

BUZZI. Nel tentativo di accogliere l'emendamento Codignola proporrei di aggiungere all'articolo 7 il seguente comma: « Tali fondi saranno utilizzati anche a scopo di sperimentazione per l'incremento dell'edilizia prefabbricata sotto forma di edifici o di elementi modulari ».

PRESIDENTE. Oggi, in realtà, siamo ancora in fase di sperimentazione. Personalmente, quindi, riterrei utile stabilire che i fondi debbono essere spesi per la sperimentazione.

CODIGNOLA. L'unica questione che mi pare essenziale è quella di non dare l'impressione che a questo punto si voglia procedere ad un programma aggiuntivo, che abbiamo respinto discutendo dell'articolo 1.

PRESIDENTE. L'onorevole Codignola ha presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'articolo 7, ritirando quello già presentato.

« Ai fini di sperimentazione di edilizia scolastica, anche con tecniche proprie dell'edilizia prefabbricata, sono stanziati, sullo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, lire 2.200 milioni per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e lire 2.200 milioni per l'esercizio finanziario 1965. Con tali stanziamenti potranno essere realizzate opere comprese tra quelle indicate, con assoluta priorità, negli elenchi dei provveditori agli studi. L'uso degli stanziamenti e l'esito della sperimentazione saranno resi pubblici a cura del Ministero della pubblica istruzione ».

ALESSANDRINI. Mi pare curioso che, dinanzi all'edilizia tradizionale, non si dia

priorità agli studi relativi alla prefabbricazione.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Questa formulazione esclude completamente l'edilizia prefabbricata vera e propria, di cui si ammettono solo le tecniche.

TODROS. Le opere si realizzano con le tecniche proprie dell'edilizia prefabbricata.

CALEFFI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non capisco come possa essere instaurata, con questa legge, una sperimentazione per edilizia tradizionale, quando, per la stessa, non c'è che da inserirsi nella vecchia legislazione per assicurare il completamento delle opere...

PRESIDENTE. Penso che la formulazione definitiva dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 7, potrebbe essere la seguente:

« Ai fini di sperimentazione di edilizia scolastica, anche prefabbricata, sono stanziati lire 2.200 milioni per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e lire 2.200 milioni per l'esercizio finanziario 1965, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

L'uso degli stanziamenti e l'esito delle sperimentazioni saranno resi pubblici a cura del Ministero della pubblica istruzione ».

RACCHETTI, *Relatore per l'VIII Commissione*. Sono favorevole a tale emendamento.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Per quanto concerne il Governo, prima di tutto mi si consenta di rispondere alle generiche accuse mosse dall'onorevole Todros che le indicazioni generiche non hanno alcun peso. Si proceda, se necessario, a formale, regolare denuncia, sia di fronte al Parlamento che, eventualmente, alla Magistratura...

TODROS. Desidero parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Le sarà concesso in fine di seduta.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. L'articolo 7 del disegno di legge era stato formulato con riguardo a cicli di sperimentazione che erano in corso. Con l'attuale formulazione tutto viene reso più generico. Comunque, mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Avverto che nel caso in cui venisse approvato l'emendamento di cui ho dato lettura, verrebbero ad essere assorbiti tutti gli altri presentati all'articolo 7.

Faccio ancora presente che la cifra di 2 mila 200 milioni, prevista per il secondo semestre 1964, nell'emendamento in parola, è del tutto indicativa, in quanto, qualora si stabilisse di non fare il censimento previsto nel disegno di legge, noi potremmo aggiungere alla cifra stessa altri 200 milioni di lire.

Pongo, dunque, in votazione, con tale riserva, l'emendamento sostitutivo dell'articolo 7, di cui ho dato prima lettura.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 8. Ne do lettura:

ART. 8.

(*Procedure relative all'edilizia scolastica prefabbricata*)

In ordine all'attuazione dei programma di edilizia scolastica prefabbricata, si applicano le disposizioni di cui ai commi primo, secondo, terzo e quinto dell'articolo 3 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, con le seguenti modificazioni ed integrazioni:

1) le domande degli Enti intese a fruire delle provvidenze di cui al precedente articolo 7 debbono pervenire al Ministero della pubblica istruzione, per il tramite del Provveditore agli studi, accompagnate dai seguenti documenti:

*a*) atto comprovante la piena proprietà dell'area o atto deliberativo per l'acquisizione di essa;

*b*) dichiarazione di idoneità dell'area ai sensi dell'articolo 2 della presente legge;

2) l'intervento finanziario dello Stato copre anche la spesa relativa all'apprestamento dell'area, alle opere di installazione e funzionalità degli edifici;

3) la composizione della Commissione per il giudizio sulle gare di appalto-concorso è integrata da sei esperti in materia di edilizia scolastica prefabbricata e le funzioni di segretario saranno espletate da due funzionari con qualifica di direttore di divisione appartenenti rispettivamente al Ministero della pubblica istruzione e a quello dei lavori pubblici; due dei sei esperti saranno scelti fra il personale dipendente dai due Ministeri;

4) la Commissione si pronunzia sulla qualificazione delle ditte e sui progetti esecutivi delle singole opere;

5) l'approvazione dei progetti di cui al comma precedente è disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello dei lavori pubblici ed equivale a dichiarazione di pubblica utilità. I lavori per l'approntamento dell'area e per la costruzione dell'edificio sono considerati urgenti e indifferibili a tutti gli effetti di legge;

6) l'indennità di espropriazione dell'area viene determinata ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892;

7) la sorveglianza dei lavori per l'apprestamento dell'area e la direzione dei lavori per la costruzione dell'edificio sono affidate all'I.S.E.S. mediante apposita convenzione da approvarsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quelli dei lavori pubblici e del tesoro;

8) il collaudo delle opere è eseguito a cura del Ministero dei lavori pubblici. Gli edifici passano in proprietà degli enti con destinazione permanente ad uso scolastico e con i conseguenti oneri di manutenzione;

9) per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e per l'esercizio finanziario 1965 sono richiamate in vigore le norme previste dalla legge 26 gennaio 1963, n. 47.

All'articolo 8 sono stati presentati, dall'onorevole Codignola, i seguenti emendamenti.

Inserire alla seconda riga, dopo la parola « prefabbricata » le altre: « previsto dalle leggi 15 febbraio 1961, n. 53, del 26 gennaio 1962, n. 17 e 26 gennaio 1963, n. 47 »; aggiungere in fine: « Le norme del presente articolo valgono, in quanto applicabili, anche alle opere previste dall'articolo... della presente legge ».

CODIGNOLA. Evidentemente, tali emendamenti debbono essere considerati decaduti dopo quanto approvato finora.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Todros, Beragnoli, Illuminati e Poerio propongono che il n. 1 sia soppresso.

TODROS. Ritiriamo l'emendamento proposto ed anche quello di soppressione di questo articolo e del seguente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo del disegno di legge fino al n. 2 incluso.

(*È approvato*).

Al punto 3 gli onorevoli Todros, Beragnoli, Illuminati e Poerio propongono il seguente emendamento sostitutivo:

« Le gare di appalto-concorso per importo non superiore a 500 milioni saranno giudicate da apposita commissione istituita in ogni Regione con decreto del Ministero dei lavori pubblici, di concerto con il Ministero della pubblica istruzione.

Detta Commissione è costituita dal Provveditore regionale alle opere pubbliche che la presiede, da un ingegnere capo del Genio Civile, da un Provveditore agli studi e dai rappresentanti legali delle amministrazioni locali interessate. I suddetti componenti la Commissione possono essere sostituiti da loro delegati.

Le gare di appalto-concorso per opere di importo superiore a lire 500 milioni saranno giudicate dalla Commissione prevista dall'articolo 3 della legge 26 gennaio 1963, n. 17, integrata da quattro ingegneri e architetti designati dal Consiglio nazionale delle ricerche e da quattro rappresentanti di enti locali designati rispettivamente dall'A.N.C.I. e dell'U.P.I. Le funzioni di segretario saranno espletate da due funzionari con qualifica di direttore di divisione appartenenti rispettivamente al Ministero della pubblica istruzione e al Ministero dei lavori pubblici ».

ALESSANDRINI. Propongo di aggiungere al n. 3 dopo le parole « sei esperti in materia di edilizia prefabbricata », le altre « nominati di concerto dai Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione ».

TODROS. La legge n. 17 prevedeva già un'apposita commissione per l'espletamento delle gare di appalto-concorso. Il punto 3 dell'articolo 8 tende ad integrare la commissione già prevista da quella legge. Però, l'integrazione così come è formulata nel disegno di legge non ci sodisfa, poiché in Italia non esistono tecnici esperti in materia di edilizia prefabbricata se non nell'ambito delle ditte che eseguono la prefabbricazione. Di conseguenza, fare un articolo di questo tipo significa chiamare a far parte delle commissioni i tecnici delle ditte che poi appalteranno i lavori.

CODIGNOLA. C'è l'I.R.I.

TODROS. Ha un'esperienza molto limitata in questo campo.

Noi, nel nostro emendamento, abbiamo distinto fra l'appalto-concorso fino a 500 milioni ed oltre i 500 milioni e abbiamo introdotto il giudizio della stessa commissione prevista dall'articolo 9, sostituendo soltanto, agli esperti generici, i rappresentanti dell'ordine degli architetti e dell'ordine degli ingegneri che possono avere più pratica, non una specializzazione, che in questo campo non esiste nel nostro Paese.

Abbiamo poi previsto che delle Commissioni facciano parte i rappresentanti degli organismi elettivi – comune e provincia – che sono quelli che acquistano l'area e che pertanto debbono avere un controllo sulla esecuzione delle opere. Per la commissione centrale, poiché non si poteva fare una distinzione per regioni e provincie (avremmo avuto altrimenti una commissione in cui i componenti

si sarebbero dovuti alternare), abbiamo demandato all'Associazione nazionale comuni d'Italia e all'Unione province italiane di nominare quattro rappresentanti, in modo da avere una rappresentanza degli organismi elettivi in seno alla commissione centrale.

ALESSANDRINI. Nell'emendamento presentato dall'onorevole Todros si parla di appalto-concorso. Ritengo che sia necessario estendere il concetto alle normali gare d'appalto.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. L'articolo 8 prevede un'unica Commissione centrale, poiché si tratta di materia piuttosto delicata, connessa con la sperimentazione. Come si fa a demandare questo giudizio a commissioni periferiche?

TODROS. Allora l'emendamento potrebbe restare così formulato: « La composizione della Commissione per il giudizio sulle gare di appalto concorso è integrata da due ingegneri e due architetti designati dai consigli nazionali degli ordini professionali, da due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia e da due rapresentanti dell'Unione delle province italiane. Le funzioni di segretario saranno espletate da due funzionari con qualifica di direttore di divisione, appartenenti rispettivamente al Ministero della pubblica istruzione e a quello dei lavori pubblici ».

RIPAMONTI. La legge n. 17 prevede già la costituzione di una commissione centrale composta da cinque funzionari e presieduta dal presidente della Prima sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Se ora integriamo la Commissione stessa con quattro esperti e quattro amministratori, non mi sembra che la sua struttura risulti molto armonica.

Ritengo quindi che la commissione dovrebbe essere integrata da sei esperti, di cui due nominati dagli ordini professionali, due nominati uno dall'Associazione nazionale dei comuni d'Italia e uno dall'Unione delle province d'Italia e due dal Consiglio nazionale delle ricerche.

PRESIDENTE. Ritengo che la formulazione del n. 3) dell'articolo 8 potrebbe essere la seguente:

« 3) la Commissione per il giudizio sulle gare di appalto-concorso è integrata da sei esperti, di cui due designati, uno ciascuno, rispettivamente dal Consiglio nazionale dell'Ordine professionale degli ingegneri e dal Consiglio nazionale dell'Ordine professionale degli architetti; due designati, uno ciascuno, rispettivamente dall'Associazione nazionale dei comuni d'Italia e dall'Unione delle provincie italiane, e due dal Consiglio nazionale delle ricerche. Le funzioni di segretario saranno espletate da due funzionari con qualifica di direttore di divisione, appartenenti rispettivamente al Ministero della pubblica istruzione e a quello dei lavori pubblici ».

Pongo in votazione il n. 3) in tale formulazione, dichiarando assorbiti gli emendamenti proposti allo stesso n. 3).

(*È approvato*).

Passiamo al n. 4).

Gli onorevoli Todros, Beragnoli, Illuminati e Poerio propongono che venga sostituito dal seguente:

« Le Commissioni si pronunciano sui progetti esecutivi delle singole opere ».

TODROS. Se si vuole introdurre una qualificazione delle imprese, si deve istituire uno speciale albo nazionale. Dato che c'è un albo dei costruttori – e dato che non si può fare un albo particolare – proponiamo che tutte le imprese possano concorrere. La Commissione poi giudicherà i progetti.

ALESSANDRINI. Lei sa benissimo che c'è un albo dei costruttori nel quale sono compresi non solo coloro che eseguono opere in cemento armato, ma anche coloro che eseguono edilizia prefabbricata.

TODROS. Quando si fa un appalto-concorso, si determinano nell'invito le caratteristiche che debbono avere le imprese per concorrere. Dato che nell'invito già sono prospettati quali elementi di caratterizzazione debbono avere le imprese, quando la Commissione esamina i progetti, controlla anche se questi elementi sussistano.

PRESIDENTE. S'introduce, in tal modo, un duplice controllo! Mentre su quello relativo al progetto siamo d'accordo, per quanto riguarda il secondo, dato che siamo in fase di sperimentazione, occorre tener conto che di imprese veramente collaudate, in materia, non ve ne sono moltissime.

TODROS. Non riesco a capire il riferimento al secondo controllo. Le imprese che non hanno determinate caratteristiche non vengono invitate, ed è tutto. Non vi è bisogno di fare nuove sottocategorie.

DEGAN. A me pare che si possa sopprimere il secondo controllo. Una scelta, nel senso della qualificazione, la si compie formulando l'elenco delle ditte da invitare.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Ed allora, sopprimiamo l'intero n. 4).

CALVETTI, *Relatore per la IX Commissione*. Sarei favorevole a tale soppressione.

PRESIDENTE. Stante la richiesta di soppressione del n. 4) dell'articolo 8, ne pongo in votazione il mantenimento.

(*Non è approvato*).

Passiamo al n. 5 dell'articolo 8.

POERIO. In relazione all'emendamento testé approvato, occorre, al n. 5, sopprimere l'espressione « di cui al precedente comma ».

PRESIDENTE. Sarà fatto in sede di coordinamento. Pongo in votazione il n. 5) dell'articolo 8, secondo il testo pervenutoci dal Senato.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il n. 6).

(*È approvato*).

In merito al n. 7), da parte degli onorevoli Todros, Poerio, Beragnoli, Illuminati, è stato presentato il seguente emendamento sostitutivo:

« La sorveglianza dei lavori per l'approntamento dell'area e la direzione dei lavori per la costruzione dell'edificio sono affidate al Genio civile ».

Da parte dell'onorevole Valitutti, invece, è stato proposto, sempre in merito al n. 7, di sostituire le parole « sono affidate », con « possono essere affidate, su richiesta dei Comuni interessati ».

TODROS. Brevemente, vorrei illustrare il nostro emendamento. Noi abbiamo previsto la possibilità di sostituzione dell'I.S.E.S. per i Comuni con popolazione fino a 25.000 abitanti. Perché, ora, dobbiamo di nuovo, per la sperimentazione, chiamare in causa la I.S.E.S.? La sperimentazione la fa lo Stato; dunque che la seguano, come in tutti i lavori dello Stato, gli uffici del Genio civile.

VALITUTTI. Avevo presentato l'emendamento di cui si è dato lettura, nel presupposto che si intedesse mantenere il testo governativo. Intendevo infatti che fosse modificato l'obbligo della sorveglianza in una facoltà dei comuni a chiederla.

Stante, però, l'emendamento proposto dall'onorevole Todros, dichiaro di concordare con lo stesso. D'altronde, è la disposizione più logica, data anche l'attuale situazione organizzativa.

Al mio emendamento do quindi carattere di emendamento subordinato, nel caso in cui non dovesse essere accolto quello proposto dall'onorevole Todros.

CODIGNOLA. Ritengo che la facoltà di richiedere o meno l'intervento dell'I.S.E.S. sia da preferirsi a quanto proposto dall'onorevole Todros. Ho infatti dei dubbi che gli uffici del Genio civile siano in grado di procedere nel senso auspicato.

CALVETTI, *Relatore per la IX Commissione*. Il relatore si dichiara favorevole al mantenimento del testo del disegno di legge.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Vi è stata la volontà della Commissione di circoscrivere la spesa ad un dato esperimento, quindi si giustifica, da questo punto di vista, la sorveglianza della sperimentazione attraverso un ente specializzato dal punto di vista tecnico, quale è l'I.S.E.S.

Raccomando, pertanto, l'approvazione del punto 7) nel testo del disegno di legge.

TODROS. Non insisto per l'emendamento da me proposto.

VALITUTTI. Insisto per la votazione dell'emendamento da me presentato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Valitutti.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione il n. 7) dell'articolo 8 nel testo del disegno di legge.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il n. *8*) e il n. *9*) a cui non sono stati presentati emendamenti.

(*È approvato*).

L'onorevole Codignola propone un'aggiunta all'articolo 8...

CODIGNOLA. L'emendamento è da considerarsi decaduto, dopo l'approvazione degli emendamenti precedenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 8, che, a seguito degli emendamenti approvati, rimane così formulato:

ART. 8.

(*Procedure relative all'edilizia scolastica prefabbricata*)

In ordine all'attuazione del programma di edilizia scolastica prefabbricata, si applicano le disposizioni di cui ai commi primo, secondo, terzo e quinto dell'articolo 3 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, con le seguenti modificazioni ed integrazioni:

1) le domande degli Enti intese a fruire delle provvidenze di cui al precedente arti-

colo 7 debbono pervenire al Ministero della pubblica istruzione, per il tramite del Provveditore agli studi, accompagnate dai seguenti documenti:

*a*) atto comprovante la piena proprietà dell'area o atto deliberativo per l'acquisizione di essa;

*b*) dichiarazione di idoneità dell'area ai sensi dell'articolo 2 della presente legge;

2) l'intervento finanziario dello Stato copre anche la spesa relativa all'apprestamento dell'area, alle opere di installazione e funzionalità degli edifici;

3) la Commissione per il giudizio sulle gare di appalto-concorso è integrata da sei esperti, di cui due designati, uno ciascuno, rispettivamente dal Consiglio nazionale dell'Ordine professionale degli ingegneri e dal Consiglio nazionale dell'ordine professionale degli architetti; due designati, uno ciascuno, rispettivamente dall'Associazione nazionale dei comuni d'Italia e dall'Unione delle provincie italiane, e due dal Consiglio nazionale delle ricerche. Le funzioni di segretario saranno espletate da due funzionari con qualifica di direttore di divisione, appartenenti rispettivamente al Ministero della pubblica istruzione e a quello dei lavori pubblici;

4) l'approvazione dei progetti è disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello dei lavori pubblici ed equivale a dichiarazione di pubblica utilità. I lavori per l'approntamento dell'area e per la costruzione dell'edificio sono considerati urgenti e indifferibili a tutti gli effetti di legge;

5) l'indennità di espropriazione dell'area viene determinata ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892;

6) la sorveglianza dei lavori per l'apprestamento dell'area e la direzione dei lavori per la costruzione dell'edificio sono affidate all'I.S.E.S. mediante apposita convenzione da approvarsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quelli dei lavori pubblici e del tesoro;

7) il collaudo delle opere è eseguito a cura del Ministero dei lavori pubblici. Gli edifici passano in proprietà degli enti, con destinazione permanente ad uso scolastico e con i conseguenti oneri di manutenzione;

8) per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e per l'esercizio finanziario 1965 sono richiamate in vigore le norme previste dalla legge 26 gennaio 1963, n. 47.

Passiamo all'articolo 9. Ne do lettura:

ART. 9.

(*Utilizzazione di contributi trentacinquennali per l'acquisto di edifici prefabbricati*)

Gli enti ai quali sia stato promesso il contributo dello Stato ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 645, e successive integrazioni e modificazioni, hanno facoltà di utilizzare le relative somme per l'acquisto e l'installazione di edifici prefabbricati, nonché per l'acquisizione, l'apprestamento e la sistemazione delle relative aree.

In tal caso la fornitura degli edifici dovrà avvenire per appalto-concorso tra ditte qualificate ai sensi del precedente articolo 8.

Le relative gare per importo non superiore a 500 milioni saranno giudicate da apposita Commissione istituita in ogni regione con decreto del Ministro dei lavori pubbici, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione. Detta Commissione è costituita dal Provveditore regionale alle opere pubbliche che la presiede, da un ingegnere capo del Genio civile, da un Provveditore agli studi, dai rappresentanti legali delle Amministrazioni locali interessate. I suddetti componenti la Commissione possono essere sostituiti da loro delegati. Fanno pure parte della Commissione due esperti. Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario del Provveditorato alle opere pubbliche.

Le gare di appalto-concorso per opere di importo superiore a lire 500 milioni saranno giudicate dalla Commissione di cui al precedente articolo 8.

CODIGNOLA. All'articolo 8 sono stati approvati emendamenti che riguardavano anche questo articolo 9, il quale articolo, al primo comma, consente di destinare ad edifici prefabbricati contributi concessi sulla base della legge n. 645 e successive integrazioni e modificazioni. Poiché si è stabilito, quando si è approvato l'articolo 7, di non prevedere un programma aggiuntivo, l'articolo 9 deve ora essere soppresso.

ALESSANDRINI. Dissento da questa impostazione e mi pare che sia legittimo dissentire proprio per quel rispetto, che continuamente si proclama per le autonomie locali.

Perché, se un comune ha avuto un contributo, non lo può utilizzare come meglio crede?

Non si tratta di nuovi contributi, ma di permettere di utilizzare contributi già con-

cessi nel passato per una tipologia nuova di edilizia.

VALITUTTI. Ritengo che l'obiezione dell'onorevole Codignola sia fondatissima. In sede di discussione dell'articolo 7, ho proposto di portare i fondi in esso stanziati in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 1. Mi è stato fatto osservare – e ho riconosciuto fondata l'osservazione – che si trattava di due stanziamenti diversi: quelli dell'articolo 1 si riferiscono a contributi per i mutui e quelli dell'articolo 7 alla spesa assunta direttamente dallo Stato.

Come si fa, allora, a convertire i contributi in spese assunte dallo Stato per l'edilizia prefabbricata? C'è una ragione tecnica che impedisce questa conversione.

RIPAMONTI. Si tratta, per quanto riguarda l'articolo 9, di contributi già concessi. Dando facoltà ai comuni di passare da un tipo edilizio tradizionale a quello prefabbricato, si vengono a ritardare i tempi di esecuzione delle opere, anziché ad accelerarli.

Inoltre, l'onorevole De' Cocci ha detto che i 500 miliardi di investimenti nel settore dell'edilizia scolastica serviranno a dare lavoro all'industria edilizia e a consentire stabilità dell'occupazione. Oggi, quindi, sotttrarremmo commesse ad un settore che è in crisi mentre stiamo sperimentando in un altro settore.

CAIAZZA. Trattandosi di mutui trentacinquennali, se noi li riversiamo sull'edilizia prefabbricata, corriamo il rischio che gli edifici si deteriorino prima ancora che si sia finito di pagarli.

RACCHETTI, *Relatore per l'VIII Commissioni*. Il relatore è dell'opinione di sopprimere l'articolo 9.

DE' COCCI. Già oggi pervengono al Ministero dei lavori pubblici richieste di comuni di adottare forme di edilizia industrializzata e anche prefabbricata. Di regola viene data l'adesione. Ora, perché vogliamo impedire ai comuni di costruire più rapidamente con forme più moderne di edilizia?

Sono pertanto del parere che l'articolo 9 debba essere mantenuto.

PRESIDENTE. C'è un emendamento soppressivo dell'intero articolo 9, di cui il terzo comma è già passato all'articolo 8. L'emendamento soppressivo ha il parere favorevole del relatore e contrario del governo.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Desidererei che fosse chiarito che l'eventuale approvazione dell'emendamento soppressivo, non precluderà ai comuni la possibilità di ricorrere a nuovi sistemi di costruzione.

PRESIDENTE. A seguito dell'emendamento soppressivo dell'articolo 9, proposto dall'onorevole Codignola, pongo in votazione il mantenimento dell'articolo stesso.

(*Non è approvato*).

Passiamo all'articolo 10 di cui già iniziammo l'esame nella precedente seduta. Ne do nuovamente lettura:

ART. 10.

(*Utilizzazione dei contributi per l'edilizia della scuola materna non statale*)

La spesa autorizzata con l'articolo 15 della legge 24 luglio 1962, n. 1962, n. 1073, per l'edilizia della scuola materna non statale potrà essere utilizzata per la concessione di contributi anche per il completamento di edifici da destinare a scuola materna limitatamente alle opere di completamento.

I contributi, di cui all'articolo 15 della citata legge, potranno essere corrisposti, in corso d'opera, in base allo stato di avanzamento dei lavori nella misura percentuale indicata nel decreto di concessione.

Per quanto concerne il primo comma di detto articolo sono stati presentati vari emendamenti:

L'onorevole Codignola propone di sostituire il primo comma con il seguente:

« La spesa autorizzata con l'articolo 15 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, per l'edilizia della scuola materna, potrà essere utilizzata oltre che per la costruzione di nuovi edifici, anche per il completamento di edifici preesistenti, ferma restando la non cumulabilità di contributi dello stesso tipo e di diversi tipi sulla medesima opera ».

L'onorevole Finocchiaro propone di aggiungere al primo comma le parole seguenti: « in misura non superiore a quella fissata dai commi terzo e quarto dell'articolo 15 della legge citata e purché gli enti richiedenti non abbiano beneficiato di altro contributo ».

L'onorevole Levi Arian Giorgina propone di aggiungere dopo le parole: « per l'edilizia della scuola materna » le altre « agli enti locali » e dopo le parole: « da destinare a scuola materna » le altre « degli enti locali ».

L'onorevole Codignola ha dichiarato di ritirare l'emendamento proposto nella precedente seduta.

CALEFFI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Già al Senato era stata sollevata qualche obiezione in merito a questo articolo. Dichiaro formalmente che esso è diretto esclusivamente a consentire l'attuazione di quanto previsto della legge n. 1073. Mi pare che non vi debbano più essere dubbi in proposito e che l'articolo possa essere approvato così com'è formulato.

CODIGNOLA. Non metto in alcun dubbio la volontà del Governo, ma la dizione della legge è quella che è.

Chiedo quindi che sia chiarita la portata esatta dell'articolo in questione. Non facciamo alcuna obiezione al fatto che, nello spirito dell'accordo intervenuto sull'articolo 15 della legge n. 1073, gli stanziamenti previsti per l'edilizia della scuola materna, siano stati impiegati non soltanto per costruzioni di edifici nuovi, ma anche per ampliamento di quelli esistenti. L'unico dubbio che ci permane, data l'attuale formulazione dell'articolo, è che possa accadere che per la realizzazione di uno stesso edificio si sia ottenuto prima un contributo o una sovvenzione diretta in base alla legge n. 1073, e che successivamente si possa richiedere in base alla norma che stiamo ora esaminando, un successivo contributo.

Quindi, se il Governo afferma che il contributo di cui trattasi è estensibile anche ai casi di ampliamento di edifici esistenti, nulla da dire. Se invece si vuol dire che sullo stesso edificio possono cumularsi due diversi tipi di interventi si realizzerebbe una contraddizione con quanto già previsto nella legge n. 1073.

Si tratta unicamente di un problema di formulazione; dichiaro espressamente che non esiste alcun problema politico.

RIPAMONTI. Mi sembra evidente che l'articolo 10 nella sua attuale formulazione sia già chiaro nel senso che i benefici possono essere richiesti solo per l'ampliamento ed il completamento di un edificio per la scuola materna, quando già si sia fruito di altro contributo per la sua realizzazione.

FINOCCHIARO. L'emendamento da noi presentato è diretto a chiarire il disposto dell'articolo 10 nel senso indicato dall'onorevole Codignola.

LEVI ARIAN GIORGINA. L'articolo 15 della legge n. 1073 parla soltanto di costruzione, e non prevede quindi il caso dell'ampliamento di un edificio già esistente.

CODIGNOLA. Ritiro l'emendamento da me proposto chiedendo però che si faccia riferimento anche agli edifici per la scuola materna statale.

PRESIDENTE. Questo mi sembra giusto. Occorre emendare in tal senso l'articolo 10 e di conseguenza anche la sua intitolazione.

Gli onorevoli Finocchiaro e Levi Arian Giorgina insistono per la votazione degli emendamenti proposti?

FINOCCHIARO. Ritiro l'emendamento proposto.

LEVI ARIAN GIORGINA. Anche io ritiro gli emendamenti proposti all'articolo 10.

Pongo in votazione l'articolo 10 nella seguente formulazione:

ART. 10.

(*Utilizzazione dei contributi per l'edilizia della scuola materna*)

La spesa autorizzata con gli articoli 14 e 15 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, per l'edilizia della scuola materna, potrà essere utilizzata per la concessione di contributi anche per il completamento di edifici da destinare a scuola materna, limitatamente alle opere di completamento.

I contributi, di cui agli articoli 14 e 15 della citata legge, potranno essere corrisposti, in corso d'opera, in base allo stato di avanzamento dei lavori nella misura percentuale indicata nel decreto di concessione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 11. Ne do lettura:

ART. 11.

(*Utilizzazione degli stanziamenti*)

Le somme stanziate con la presente legge e non impegnate nel corso dell'esercizio finanziario possono essere utilizzate anche in deroga alle vigenti norme, negli esercizi successivi.

I fondi previsti per l'edilizia prefabbricata di cui all'articolo 7, non utilizzati entro il 31 dicembre 1965, possono essere parimenti utilizzati negli esercizi successivi con l'applicazione della disposizione contenuta nel n. 9 dell'articolo 8.

Gli onorevoli Todros, Beragnoli, Illuminati e Poerio propongono la soppressione del secondo comma.

POERIO. Si tratta di una ripetizione senza senso.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Con il secondo comma si rinvia alla legge n. 47 del 26 gennaio 1963.

BERAGNOLI. La legge n. 47 reca una deroga alle norme sulla contabilità di Stato.

ALESSANDRINI. Il riferimento si rende necessario per consentire la utilizzazione dei fondi stanziati nei prossimi esercizi finanziari.

TODROS. Ritiro, anche a nome degli altri firmatari l'emendamento proposto. Propongo però di sopprimere al secondo comma la parola « prefabbricata ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Todros soppressivo della parola « prefabbricata » al secondo comma.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 11 modificato dall'emendamento ora approvato.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 12. Ne do lettura.

ART. 12.

(*Censimento nazionale del patrimonio edilizio scolastico*)

Il Ministro della pubblica istruzione promuoverà una rilevazione nazionale sulle condizioni del patrimonio edilizio scolastico, per la quale potrà avvalersi anche della collaborazione dell'Istituto centrale di statistica e di altri enti specializzati.

A tal fine è stanziata in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione la somma di lire 200 milioni per l'esercizio finanziario 1° luglio-31 dicembre 1964.

CODIGNOLA. Ritengo che la rilevazione edilizia non sia un fatto puramente contabile, ma sia il primo atto della programmazione dell'edilizia scolastica. Quindi, o la si fa con questa visione – e allora diviene un fatto importante – o non la si fa con questa visione ed allora diviene un fatto puramente burocratico.

Pertanto, se vogliamo mantenere questo provvedimento soltanto nei limiti dello stanziamento di fondi per la realizzazione completa di opere già previste, si può benissimo non parlare affatto di censimento e di rilevazione. Se, invece, si vuole mantenere l'articolo, allora bisogna prevedere una rilevazione che comporta un certo impegno.

Se questo provvedimento deve essere nient'altro che uno strumento legislativo di carattere transitorio, può essere soppresso non solo l'articolo 12, ma anche l'articolo 13.

Desidero, però, formalmente dichiarare che questo non deve costituire, per nessuna ragione, un indebolimento dell'impostazione della Commissione d'indagine per quanto riguarda i metodi di programmazione edilizia e di rilevazione delle situazioni territoriali. Noi riteniamo che quella parte della relazione della Commissione d'indagine, che è stata frutto di un lavoro collettivo, abbia indicato gli strumenti di attuazione per il raggiungimento di tali finalità. Quindi, non vorrei che la decisione di sopprimere gli articoli 12 e 13 potesse apparire espressione di scetticismo da parte del Parlamento sulle possibilità di realizzare quel lavoro che tutti insieme abbiamo previsto.

A questo riguardo, vorrei un'assicurazione del Governo.

CALEFFI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anche il Governo tiene molto a che questo censimento sia realizzato e con metodi possibilmente analoghi a quelli suggeriti dalla Commissione d'indagine.

Si pensava che, per dare l'avvio al censimento, si potesse intanto stanziare una prima somma – 200 milioni – assolutamente insufficiente. Ma, se vi sono difficoltà di impostazione per l'avvio di questo censimento, il Governo è disposto a rinunciare all'inserimento in questo provvedimento di una disposizione in proposito ed a rinviare alla futura legge organica anche la soluzione di questo problema.

ALESSANDRINI. Se si sopprime l'articolo 12, propongo di portare i 200 milioni in esso stanziati in aumento degli stanziamenti di cui all'articolo 7.

RACCHETTI, *Relatore per la VIII Commissione*. Mi dichiaro favorevole alla soppressione dell'articolo 12, ma non a quella dell'articolo 13.

PRESIDENTE. L'onorevole Codignola ha proposto di sopprimere l'articolo 12.

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo stesso.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione il trasferimento dei 200 milioni di cui al soppresso articolo 12 in aumento dello stanziamento di cui all'articolo 7, per il semestre 1° luglio-31 dicembre 1964.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 13. Ne do lettura:

ART. 13.

(*Utilizzazione del fondo, di cui al quarto comma dell'articolo 3 della legge 26 gennaio 1962, n. 17*)

La somma residua del fondo previsto dall'articolo 3, comma quarto, della legge 26 gennaio 1962, n. 17, e destinata al funzionamento

del centro studi della Direzione generale per l'edilizia scolastica e per l'arredamento della scuola, può essere utilizzata per spese e contributi relativi a ricerche e documentazione sul sistema di costruzione e di arredamento – con riguardo alle esigenze tecniche e pedagogiche e alla tipizzazione – e sulla metodologia delle rilevazioni.

Da parte dell'onorevole Codignola è stato presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'articolo stesso:

« Presso il Ministero della pubblica istruzione, e con la collaborazione di esperti estranei all'Amministrazione, sono istituiti:

*a*) un Comitato normativo permanente per lo studio dei regolamenti di edilizia scolastica;

*b*) un Centro normativo per la tipizzazione e l'industrializzazione del prodotto destinato all'edilizia scolastica;

*c*) un Centro di aggiornamento della metodologia delle rilevazioni;

*d*) un Centro per la riqualificazione ed il controllo di manutenzione degli edifici esistenti.

Sono destinati al funzionamento di detti organismi i fondi residui dello stanziamento previsto dall'articolo 3, comma quarto, della legge 26 gennaio 1962, n. 17, nonché la somma di 100 milioni per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e di lire 100 milioni per l'esercizio 1965 ».

CODIGNOLA. Ritiro l'emendamento in questione e propongo la soppressione dell'articolo 13.

PRESIDENTE. E per i fondi che in esso vengono stanziati?

CODIGNOLA. L'articolo 13 concerne l'impiego di una somma già stanziata, all'articolo 3 della legge n. 17. Il Ministero della pubblica istruzione si è trovato in difficoltà, per la registrazione dei provvedimenti di spesa presso la Corte dei conti, dato che all'articolo 2 della legge n. 17 si parla di studi ed è sorto il probema a quale attività con tale locuzione ci si intende specificamente riferire. D'altra parte, negli stanziamenti di cui all'articolo 7 che abbiamo prima approvati possono comprendersi anche le somme necessarie per gli studi relativi alla sperimentazione stessa. D'altra parte, mi sembra che si debba agire in questa direzione, sopprimendo cioè l'articolo 13, per le stesse ragioni che ci hanno indotto a sopprimere l'articolo 12.

PRESIDENTE. Invece di sopprimere l'articolo 12, si potrebbe ricorrere ad una diversa formulazione stabilendo che il fondo previsto dall'articolo 3, comma quarto, della legge n. 17, può essere utilizzato per spese e contributi relativi alla sperimentazione di cui all'articolo 7.

CODIGNOLA. Sono favorevole a questa formulazione.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Proporrei di conservare il testo attuale.

CODIGNOLA. Mantenerlo, significherebbe far finta di fare qualcosa di serio che invece non si inizierebbe nemmeno, svalutando certi concetti anche per l'avvenire.

RIPAMONTI. Proporrei di sopprimere le parole successive a quelle « e di arredamento ».

CODIGNOLA. Sono favorevole a questo emendamento e ritiro l'emendamento soppressivo già presentato.

PRESIDENTE. A seguito dell'emendamento proposto ora dall'onorevole Ripamonti l'articolo 13 resterebbe così formulato:

(*Utilizzazione del fondo, di cui al quarto comma dell'articolo 3 della legge 26 gennaio 1962, n. 17*)

La somma residua del fondo previsto dall'articolo 3, comma quarto, della legge 26 gennaio 1962, n. 17, destinata al funzionamento del centro studi della Direzione generale per l'edilizia scolastica e per l'arredamento della scuola, può essere utilizzata per spese e contributi relativi a ricerche e documentazione sui sistemi di costruzione e di arredamento.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 14. Ne do lettura:

ART. 14.

(*Edilizia scolastica non sovvenzionata*)

Per la scelta e l'approvazione delle aree, destinate alla costruzione di scuole statali, per le quali non sia stato chiesto o non spetti alcun contributo, i Comuni e le Province sono tenuti all'osservanza delle norme dell'articolo 2 della presente legge, fatta eccezione per l'osservanza dei termini di cui alla lettera *a*) dello stesso articolo.

Per l'approvazione dei progetti relativi agli edifici scolastici, di cui al comma precedente, il Provveditore agli studi interessato decide su conforme parere della Commissione pro-

vinciale o del Comitato tecnico amministrativo presso i Provveditorati alle opere pubbliche o del Consiglio superiore dei lavori pubblici, secondo le rispettive competenze, previste dalla legge in materia di edilizia scolastica sovvenzionata.

L'approvazione dei progetti comporta la dichiarazione di pubblica utilità e la indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori.

L'indennità di espropriazione delle aree, destinate alla costruzione di edifici scolastici, di cui al primo comma del presente articolo, viene determinata ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

Tutte le deliberazioni dei Consigli comunali e provinciali necessarie ai fini della presente legge sono dichiarate immediatamente esecutive ai fini degli articoli 3 e 12 della legge 8 giugno 1947, n. 530.

I progetti di massima ed esecutivi ai quali si riferiscono dette deliberazioni sono inviati direttamente dall'Amministrazione comunale o provinciale al Provveditore agli studi competente.

Gli onorevoli Todros, Poerio, Illuminati, Beragnoli, hanno presentato il seguente emendamento al primo comma dell'articolo:

« Per la scelta e l'approvazione delle aree destinate alla costruzione di scuole statali per le quali non sia stato richiesto o non spetti alcun contributo, si applicano le integrazioni dell'articolo 6 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, disposte con la presente legge ».

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Proporrei di sopprimere l'articolo e di sostituirlo con l'articolo 5 del disegno di legge presentato al Senato.

RIPAMONTI. Per non modificare completamente il sistema ora vigente, sarei favorevole all'emendamento proposto dall'onorevole Sottosegretario De' Cocci.

CALVETTI, *Relatore per la IX Commissione*. Sono, personalmente, per la soppressione dell'intero articolo.

PRESIDENTE. Possiamo sopprimere il primo, il penultimo e il terzultimo comma dell'articolo 14 e sostituire il secondo comma con l'ultimo comma dell'articolo 5 del primitivo disegno di legge presentato al Senato, di cui do ora lettura:

« I progetti per la costruzione di edifici destinati a scuole statali, dei comuni e delle provincie, per i quali non sia chiesto o non spetti alcun contributo, sono sottoposti al parere della Commissione provinciale o del Comitato tecnico amministrativo presso il Provveditorato alle opere pubbliche o del Consiglio superiore dei lavori pubblici, a seconda della rispettiva competenza ».

L'articolo 14 potrebbe quindi risultare così formulato, assorbendo anche l'emendamento al primo comma di cui è il primo firmatario l'onorevole Todros:

« I progetti per la costruzione di edifici destinati a scuole statali, dei comuni e delle province, per i quali non sia chiesto o non spetti alcun contributo, sono sottoposti al parere della Commissione provinciale o del Comitato tecnico amministrativo presso il Provveditorato alle opere pubbliche o del Consiglio superiore dei lavori pubblici, a seconda della rispettiva competenza.

L'approvazione dei progetti comporta la dichiarazione di pubblica utilità e la indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori.

L'indennità di espropriazione delle aree, destinate alla costruzione di edifici scolastici, di cui al primo comma del presente articolo, viene determinata ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n 2892 ».

Pongo in votazione l'articolo 14 nel testo di cui ho dato ora lettura.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 15. Ne do lettura:

ART. 15.

(*Disposizioni finali*)

A tutti gli effetti è abrogata la ripartizione dei contributi, di cui ai nn. 1, 2 e 3 del secondo comma dell'articolo 1 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Le disposizioni dell'articolo 10 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, si applicano anche a tutte le opere di edilizia scolastica.

Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, restano in vigore le norme di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 645, e successive modificazioni ed integrazioni.

CAIAZZA. Il primo comma dell'articolo 15 abroga la ripartizione dei contributi di cui ai nn. 1, 2 e 3 del secondo comma dell'articolo 1 della legge n. 1073. Il n. 3 riguarda gli edifici di proprietà dello Stato, sì che, se questo articolo 15 sarà approvato, viene quindi a mancare il fondamento legale perché lo Stato, e quindi il Governo, possa stanziare delle somme anche per degli edifici di sua proprietà.

CODIGNOLA. Ritengo che il primo comma dell'articolo 15 non abbia ragione di esistere, in quanto è stato modificato l'ultimo comma dell'articolo 1. La disposizione aveva senso nella previsione di un programma aggiuntivo, mentre il provvedimento è stato limitato ad opere la cui realizzazione è già stata decisa, in base alla ripartizione della legge n. 1073, che è stata già applicata.

PRESIDENTE. Il pericolo è che si ritenga che anche i fondi stanziati con questo provvedimento debbano essere impiegati come disposto dalla legge n. 1073. È opportuno, quindi, che l'articolo sia mantenuto.

CODIGNOLA. Non insisto nell'emendamendamento soppressivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 15 nel testo del disegno di legge.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 16. Ne do lettura:

ART. 16.

(*Copertura della spesa*)

All'onere di 7 miliardi e 400 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 si provvede per lire 7 miliardi e 250 milioni con corrispondente aliquota del gettito derivante dall'applicazione del decreto ministeriale 12 giugno 1964 concernente la maggiorazione dei prezzi di vendita dei fiammiferi e per lire 150 milioni con corrispondente aliquota del gettito derivante dall'applicazione della legge 12 aprile 1964, n. 189; all'onere di 12 miliardi e 200 milioni relativi all'esercizio finanziario 1965, si provvede, per 5 miliardi e 200 milioni e 7 miliardi, rispettivamente, con corrispondenti aliquote del maggior gettito derivante dall'applicazione delle leggi 12 aprile 1964, n. 189, e 12 aprile 1964, n. 190.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La Commissione del bilancio ha deliberato di esprimere parere favorevole purché il primo comma sia così formulato:

« All'onere di 7 miliardi e 400 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 si provvede per lire 7 miliardi e 250 milioni con corrispondente aliquota del gettito derivante dall'applicazione del decreto ministeriale 12 giugno 1964, concernente la maggiorazione dei prezzi di vendita dei fiammiferi, e per lire 150 milioni con corrispondente aliquota del gettito derivante dall'applicazione della legge 12 aprile 1964, n. 189; all'onere di 12 miliardi e 200 milioni, facente carico all'esercizio 1965, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'apposito fondo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso ».

Pongo in votazione l'emendamento proposto dalla Commissione del bilancio.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo comma nel testo del disegno di legge.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 16 nel suo complesso e con l'emendamento ora approvato.

(*È approvato*).

All'articolo 17 non sono stati presentati emendamenti. Ne do lettura avvertendo che lo porrò successivamente in votazione.

ART. 17.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

(*È approvato*).

Propongo che il titolo del disegno di legge, date le modificazioni introdottevi, sia modificato in quello di « Provvidenze per l'edilizia scolastica ».

(*È approvato*).

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la Presidenza è autorizzata ad apportare il necessario coordinamento al testo approvato.

(*Così rimane stabilito*).

Gli onorevoli Alessandrini, Calvetti e Buzzi hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera,

ritenuto che sia superfluo disciplinare con norme legislative l'utilizzo per la realizzazione di edilizia prefabbricata dei contributi concessi a norma della legge 9 agosto 1954, n. 645 e successive modificazioni,

invita il Governo

ad accogliere le richieste dei comuni e delle province rivolte a destinare i contributi stessi e i relativi mutui all'acquisto e all'installa-

zione di edifici prefabbricati per l'acquisto, l'apprestamento e la sistemazione delle relative aree ».

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* È stato detto che non era precluso ai comuni di ricorrere all'edilizia prefabbricata...

POERIO. A che serve questo ordine del giorno? Dobbiamo cominciare a ridiscutere del problema?

ALESSANDRINI. Dichiaro di ritirare l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Io stesso ho presentato un ordine del giorno. Si tratta di un problema che già al Senato è stato fatto presente. Comunque, se ci fosse qualche obiezione, sono pronto a ritirarlo, poiché, data la mia funzione di Presidente, non lo posso esporre ad una votazione. Ne do lettura:

L'VIII e la IX Commissione Permanente della Camera dei deputati,

riunite per l'esame del disegno di legge n. 1869, relativo a provvidenze per l'edilizia scolastica, nell'approvare detto disegno di legge, inteso a fornire i mezzi finanziari necessari per completare le costruzioni già iniziate di edifici scolastici e per dare inizio alla costruzione di nuovi edifici i cui progetti siano già stati iniziati;

constatato che lo stesso problema di completare edifici e di realizzare quelli già progettati anche nel settore dell'edilizia universitaria,

fa voti

affinché il Governo provveda, con la necessaria urgenza, a risolvere, come avviene col provvedimento attuale per l'edilizia della scuola elementare e secondaria, l'analogo problema dell'edilizia universitaria.

CALEFFI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Dichiaro di accettare l'ordine del giorno.

TODROS. La mia parte politica si asterrà dalla votazione a scrutinio segreto del disegno di legge.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione, a scrutinio segreto, del disegno di legge « Nuove provvidenze per l'edilizia scolastica ». (1689)

(*Segue votazione*).

Comunico i risultati della votazione:

| | |
|---|---|
| Presenti | 66 |
| Votanti | 48 |
| Astenuti | 18 |
| Maggioranza | 25 |
| Voti favorevoli | 46 |
| Voti contrari | 2 |

(*La Commissione approva*).

*Hanno preso parte alla votazione:*

*per la VIII Commissione:*

Badini Confalonieri, Bertè, Borghi, Buzzi, Caiazza, Codignola, Dall'Armellina, De Zan, Ermini, Finocchiaro, Franceschini, Ghio, Giomo, Giugni Lattari Jole, Grilli Antonio, Leone Raffaele, Malagugini, Nicolazzi, Pitzalis, Racchetti, Rampa, Reale Giuseppe, Romanato, Savio Emanuela, Sorgi, Valitutti, Zucalli;

*per la IX Commissione:*

Alessandrini, Alessi Catalano Maria, Baroni, Bottari, Brandi, Calvetti, Carra, Cavallaro Francesco, Cottone, D'Antonio, Degan, Di Nardo, Fortini, Fracassi, Guariento, Guarra, Helfer, Palleschi, Ripamonti, Taverna, Terranova Corrado.

*Si sono astenuti:*

*per la VIII Commissione:*

Berlinguer Luigi, Bronzuto, De Polzer, Di Lorenzo, Illuminati, Levi Arian Giorgina, Loperfido, Scionti;

*per la IX Commissione:*

Amendola Pietro, Angelini Giuseppe, Beragnoli, Cianca, Corghi, Di Vittorio Berti Baldina, Lusoli, Napolitano Luigi, Poerio, Todros.

*Sono in congedo:*

*per la VIII Commissione:*

Titomanlio Vittoria;

*per la IX Commissione:*

Barbaccia.

**La seduta termina 21,50.**

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI